

INTRODUZIONE AI REGOLAMENTI

I Dirigenti trovano nel seguente fascicolo, tutte le caratteristiche regolamentari riguardanti la disciplina sportiva interessata ed in particolare alcune norme importanti di presenza e di gioco che devono essere considerate aggiuntive a quelle regolamentari già note.

La consultazione attenta, da parte dei Dirigenti, è fondamentale.

Sarà cura dei Direttori Sportivi, accertarsi della avvenuta conoscenza da parte di ogni loro collaboratore interessato ai Campionati e Tornei del CSI

Il fascicolo si compone di tre parti :

a) REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT

Sono sviluppati temi di interesse generale e, per comodità, elenchiamo alcuni argomenti base :

- a) Notizie sull'attività : i Campionati - le Finali - le Coppe Plus - le Coppe CSI - i Tornei
- b) Norme di classifica finale, in caso di parità di squadre, e criteri di scelta per eventuali riammissioni, promozioni/retrocessioni, accesso alle finali, accesso alle fasi regionali ecc
- c) Valore della Classifica Disciplina e normativa relativa
- d) Partecipazione alle gare, con norme riguardanti il caso di più squadre della medesima Società
- e) Norme sui tesseramenti e trasferimenti
- f) Gli arbitraggi ufficiali
- g) Le norme legate alle gare definite "senza arbitraggio ufficiale"
- h) I tesserati ammessi alle gare, i loro compiti, le procedure per il riconoscimento degli atleti
- i) Gli impianti sportivi e gli obblighi conseguenti delle squadre ospitanti
- j) La procedura di spostamento delle gare e le avvertenze legate ai calendari ufficiali
- k) La mancata presenza alle gare o il ritiro dalle Manifestazioni
- l) I Premi del CSI Milano
- m) Il Servizio "Arbitri in linea"
- n) Le fasi regionali e nazionali

b) NORME SPECIFICHE DI DISCIPLINA SPORTIVA

Alcuni temi principali trattati :

- a) Le età dei partecipanti
- b) Le formule
- c) Le note integrative legate al "gioco in campo" propriamente detto
- d) Le norme particolari, riguardanti alcune singole categorie
- e) Le regole, al momento in atto, per i tesserati federali

c) REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Contiene tutte le norme relative all'applicazione della Giustizia Sportiva, con in particolare :

- a) Le Responsabilità dei singoli e delle Società Sportive
- b) Le sanzioni disciplinari irrogabili (automatiche e non), con i casi di aggravanti ed attenuanti
- c) Il computo delle ammonizioni e la casistica in caso di recidiva
- d) L'omologazione delle gare
- e) La decorrenza ed efficacia dei provvedimenti disciplinari
- f) Le procedure per i ricorsi
- g) Le tabelle disciplinari

REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT

PREMESSA

In questa sezione è possibile la consultazione delle norme valide per tutti gli sport (eccetto Aziendale). Le società sportive troveranno le normative specifiche e particolari di Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5, Pallacanestro, Pallavolo, Tennis Tavolo, Biliardino, Giocabimbi; è indispensabile inoltre consultare il Regolamento di Giustizia, le tabelle disciplinari, il regolamento Fair Play, le norme regionali e nazionali, i premi attribuibili, il servizio Arbitri in Linea, i criteri di premiazione con anche eventuali premi speciali. La consultazione di Internet completa il quadro informativo a tutte le Società sportive. Le società hanno sempre l'obbligo di consultare l'Albo Ufficiale per le notizie riguardanti:

- a) risultati e classifiche
- b) provvedimenti disciplinari
- c) modifiche campi, orari, maglie, ecc.
- d) formule
- e) riunioni società
- f) varie sui campionati o tornei.

Ulteriori strumenti di informazione (peraltro non ufficiali) sono costituiti dall'insero del quotidiano "Avvenire" (New Sport CSI) che le società trovano in edicola nella giornata di venerdì e dalla consultazione del sito internet www.csi.milano.it.

L'Albo Ufficiale è aggiornato normalmente ogni mercoledì alle ore 14.00 con inserimento dal giovedì su Internet. Il comunicato ufficiale si intende quindi conosciuto dalle Società al momento della sua pubblicazione ed esposizione all'Albo. La trasmissione e la pubblicazione del comunicato ufficiale deve intendersi "salvo errori ed omissioni". Tutti i Regolamenti che normalizzano l'attività sportiva del CSI Milano sono di fatto affissi all'Albo Ufficiale in data 6 settembre 2010 e sono visibili sul sito internet del CSI Milano. La conferma dell'iscrizione ai Campionati, rappresenta implicita ammissione di accettazione delle norme generali e particolari, legate all'organizzazione dell'attività sportiva del CSI Milano.

Si ricorda che la mancata consultazione dell'Albo Ufficiale non può mai essere addotta come circostanza attenuante, per eventuali decisioni assunte dal CSI Milano. Eventuali urgenti comunicazioni riguardanti l'attività, sono ugualmente valide con invio agli interessati via fax – mail – raccomandata o comunicazione scritta a mano.

Art. 1

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA

Fanno parte dell'attività ufficiale del CSI i Campionati Provinciali, le Coppe CSI, il Torneo Primavera, le Coppe Plus, i Tornei ricreativi, i Trofei Sportivi e le Feste Provinciali. Il Comitato Provinciale di Milano del Centro Sportivo Italiano (CSI) indice i Campionati Provinciali e Tornei per le seguenti categorie AMATORI - OPEN - TOP JUNIOR - JUNIORES - ALLIEVI - UNDER 14 - UNDER 12 - UNDER 10 - UNDER 9 - BIG SMALL – PRIMI CALCI – MINIVOLLEY - MINIBASKET Queste categorie possono essere maschili e/o femminili.

E' indetta anche attività MISTA per la pallavolo. Dalle categorie maschili Under 14 in giù, è sempre ammessa la partecipazione di atlete donna di pari età. Le categorie ed i limiti di età di ciascuna

categoria sono indicati nel "Programma di Attività" fissato dal CSI per ogni anno sportivo e nei singoli Regolamenti di attività. Possono essere promosse anche finali di categoria.

L'attività si svolge anche con organizzazione dei Centri Zonali e sono possibili manifestazioni esclusivamente legate ad una zona oppure legate a più zone.

ETA' DEGLI ATLETI

Non sono mai consentiti impieghi di giocatori al di fuori delle fasce di età ufficiali, pubblicate nei regolamenti.

Anche l'impiego di giocatori più giovani di quanto stabilito non è consentito, salvo deroga della Direzione Tecnica concessa per iscritto e per motivi particolari. L'impiego non autorizzato di atleti più giovani, non inficia i risultati delle gare, ma è punibile con provvedimenti adeguati (ammenda ed inibizione dirigente per 15 gg). L'impiego viceversa di giocatori di età maggiore a quella consentita, comporta anche la perdita della gara. La verifica dell'età degli atleti ed il loro diritto a partecipare alle gare, non è mai di pertinenza arbitraria, ma è compito specifico delle Commissioni Tecniche provinciali, in fase di omologazione.

DEROGHE

Possono essere concesse deroghe solo per l'impiego di giocatori più giovani del consentito. Le deroghe concesse dalla Direzione Tecnica hanno valore per tutto l'anno sportivo in corso. Le deroghe sono concedibili direttamente anche dai responsabili dei Centri Zonali, laddove l'attività comporti tutta la fase (compreso finali) interamente organizzata dal Centro Zona stesso. Le deroghe sono concedibili con la procedura seguente: invio della richiesta via fax o mail al Coordinamento Tecnico e/o al Centro Zonale, indicando il nome dell'atleta (con data di nascita), la categoria per cui si chiede la deroga, le motivazioni e la proposta per le modalità di impiego. La deroga scritta ottenuta, deve sempre accompagnare il cartellino del tesserato, per visionatura da parte delle squadre avversarie.

Art. 2

FORMULE DEI CAMPIONATI e TORNEO PRIMAVERILE - COPPA PLUS - COPPE CSI CLASSIFICHE TECNICHE E DISCIPLINARI

CAMPIONATI e TORNEO PRIMAVERILE

I Campionati Provinciali si disputano con gare di andata e ritorno, il Torneo Primavera può essere disputato con gare di sola andata. In molti casi sono previste fasi finali, con formula comunicata entro 30 gg dall'inizio della manifestazione.

I gironi eliminatori dei Campionati/Tornei possono essere a numero chiuso e la data di iscrizione è elemento base determinante, nel senso che le iscrizioni sono sempre accettate inizialmente con riserva di verifica del numero di squadre inseribili nei gironi chiusi.

E' possibile che l'organizzazione di una fase finale, sia affidata ad una squadra che ne faccia richiesta in tempo utile, anche se la stessa parteciperà alla fase finale stessa. Tale accorgimento è dedicato principalmente alle categorie dei più giovani e nei Tornei. Le finali III/IV posto, saranno indette solo per le categorie ammesse alle fasi regionali e per le categorie under 14 ed under 12. Sono possibili quindi classifiche al terzo posto a pari merito di due squadre.

Nei Campionati CSI, di norma, non si possono mai disputare due gare nella stessa giornata solare; tale regola può essere disattesa solo per casi particolari, concordati esclusivamente con il Coordinamento Tecnico. L'unica eccezione già definita riguarda le gare di Coppa CSI.

Possono essere promossi, in luogo del Torneo Primavera tradizionale, alcuni Tornei Primavera di Eccellenza.

LE COPPE PLUS

La Coppa Plus è di fatto la vera finale di categoria e pertanto segue le regole del Campionato provinciale, da cui peraltro eredita le classifiche disciplinari e le pendenze disciplinari residue. Le Società non possono utilizzare, nella stessa categoria del Torneo Primavera, i giocatori partecipanti alla Coppa Plus.

Qualora una Società che disputa la Coppa Plus desiderasse disputare anche il Torneo Primavera, potrà regolarmente partecipare, rilasciando però alla Commissione Tecnica l'elenco dei giocatori che saranno impegnati esclusivamente in Coppa Plus, fino al termine della stessa.

I gironi sono definiti con anticipo, con possibilità di intervento successivo a sorteggio, in caso di situazioni di più squadre già incontratesi nei gironi del campionato.

La Coppa Plus deve terminare entro il limite originariamente stabilito, senza possibilità di spostamento alcuno. Qualunque residuo di squalifica viene automaticamente trasmesso dal Campionato alla Coppa Plus (e dalla Coppa Plus alle manifestazioni regionali o provinciali conseguenti). In alcuni casi le Coppe Plus determinano le squadre ammesse alle fasi regionali. Al termine dei gironi non è di massima consentito il tesseramento e l'impiego di nuovi atleti. Alla Coppa Plus accedono di norma gli atleti che hanno disputato gironi eliminatori e che sono stati tesserati entro la fine dei gironi stessi. E' possibile tuttavia la partecipazione di tesserati che non siano mai stati impegnati nei gironi stessi, a condizione che siano stati tesserati entro il 31 dicembre 2010 e che non abbiano mai disputato gare nell'attività CSI

Fatto salvo quanto sopra detto, l'organico degli atleti che disputano la Coppa Plus, può essere solamente lievemente aumentato dopo il termine dei gironi, con due atleti nelle categorie Juniores – Allievi e TopJunior di calcio a 7 e pallavolo e 2 atleti nella pallacanestro Allievi. Sono inseribili tre nuovi atleti nel calcio a 11 Allievi

I giocatori di una stessa società, partecipanti a Coppa Plus, qualora venissero eliminati da questa manifestazione (che, di fatto, è la fase finale di categoria), possono essere impiegati in altre squadre della stessa società in Tornei diversi, a partire dalla data puntuale di calendario in cui hanno terminato la Coppa Plus stessa

Le Coppe Plus necessitano di iscrizione dedicata, indipendentemente dall'acquisito diritto alla partecipazione. Si consultino le norme nei regolamenti dei singoli sport.

Saranno sempre premiate le quattro semifinaliste di ogni Coppa Plus.

LE COPPE CSI

Le manifestazioni hanno le stesse caratteristiche regolamentari del campionato provinciale ed i regolamenti sono distribuiti all'atto dell'iscrizione e consultabili nelle singole discipline. Si premette che le Società possono iscrivere alla Coppa CSI anche due o più squadre (ad esempio squadra A e squadra B). Non sono ammessi mixaggi tra squadre della stessa società ed in questo caso il legame di atleti ad una squadra o meno dipende esclusivamente dall'impiego degli stessi nel Campionato Provinciale e pertanto le gare effettuate in precampionato sono libere da vincoli in tal senso.

Saranno sempre premiate le prime due squadre classificate. Non possono partecipare al primo turno atleti con residuo di squalifica 2009/2010, superiore alle due giornate effettive di gara

Nelle Coppe Csi i provvedimenti disciplinari si cumulano immediatamente con quelli del Campionato provinciale (o Torneo primaverile) e viceversa e quindi esiste continuità cronologica nel dover scontare le sanzioni tra Campionato e Coppe e viceversa.

Nelle Coppe CSI ed in genere in tutte le manifestazioni ad eliminazione diretta, sono possibili riammissioni di migliori perdenti ed in questo caso i criteri prioritari di scelta sono:

- a) Calcio: perdenti ai rigori (indipendentemente dal numero dei rigori eseguiti), differenza reti, ed infine il sorteggio
- b) Pallavolo: differenza set, differenza punti, sorteggio
- c) Pallacanestro: differenza canestri, sorteggio.

Le Coppe Csi si concluderanno con la finalissima, fatta eccezione per la Master Cup, in cui si disputerà anche la finale III/IV posto.

Per le COPPE CSI è prevista la premiazione sul campo delle finaliste.

CLASSIFICHE TECNICHE E LORO NORMATIVE

Sono reperibili esclusivamente, ogni settimana, in Internet, dopo esposizione all'Albo ufficiale, mediamente il giorno successivo a quello del comunicato ufficiale. Parimenti, sono visibili in Internet le Classifiche Disciplina, nella sezione "Sport".

PARITA' IN CLASSIFICA

Qualora nei Campionati e Tornei a GIRONE UNICO vi fosse parità finale in classifica, per la determinazione del vincitore della manifestazione, avverranno incontri di spareggio, secondo la formula stabilita per ogni singola manifestazione. (Nei Tornei, in caso di parità finale di punteggio di oltre due squadre, avranno valore i criteri esposti nel paragrafo "Torneo Primaverile" delle singole discipline sportive). Per le altre posizioni di classifica e nelle manifestazioni NON A GIRONE UNICO, la graduatoria verrà stilata tenendo conto della seguente condizione di accesso: la CLASSIFICA DISCIPLINA. In tutte le discipline, qualora si dovesse viceversa stabilire graduatoria tra squadre di DIVERSI GIRONI (ad es.: miglior seconda, ecc.), si farà riferimento innanzitutto ai punti in classifica oppure al quoziente punti/gare disputate, in caso di gironi disomogenei. Sarà comunque sempre privilegiata una "prima squadra a pari merito in un girone", rispetto ad una "miglior seconda" e così via e successivamente, vanno consultate le norme contenute nei singoli regolamenti di disciplina. In caso di rinuncia di società ai Campionati di Eccellenza, cat. "A" e/o "B", la scelta di squadre subentranti è effettuata in primis considerando la classifica disciplinare delle prime non promosse e delle prime retrocesse.

CLASSIFICA DISCIPLINA

Con l'iscrizione ai Campionati, le Società condividono l'applicazione delle norme sulla disciplina seguenti, tendenti a favorire in ogni situazione di parità le squadre più disciplinate. Viene stabilito un punteggio base al di sotto del quale la classifica disciplina risulterà influente: al di sotto di tale punteggio base, infatti, le società sono per definizione "parimenti disciplinate". Al di sopra del limite fissato, la Classifica Disciplina diventa operativa, quale primo parametro per determinare le posizioni in graduatoria di squadre giunte a parità di punteggio o di merito. I punteggi base 2010/2011, per partita effettivamente giocata, sono i seguenti:

CALCIO A 11: Open M 5 punti - Top Junior 4 punti - Juniores 3,5 punti - Allievi 3 punti – Under 14 2,5 punti – Under 12 2 punti

CALCIO A 5: Open 2,5 punti

CALCIO A 7: Open, Amatori, Top Junior e Open Femminile 3 punti - Allievi, Juniores 2,5 punti - Altre 1,5 punti

PALLAVOLO: Open e Mista 2,5 punti - Altre 1,5 punti

PALLACANESTRO: Open 3,5 - Top Junior 3 punti – Juniores ed Allievi 2,5 punti - Altre 1,5 punti.

Agli effetti del limite base fissato per l'operatività della Classifica Disciplina, si precisa che detto limite base di punteggio sarà aumentato a consuntivo in base al numero di gare effettivamente disputate nelle Coppe Plus e nelle finali. I criteri strettamente vincolanti successivi alla disciplina, sono indicati nel Regolamento dei singoli sport. Le Classifiche sono reperibili sul sito internet del CSI Milano sezione "Sport".

Art. 3

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E AI TORNEI

Ai Campionati Provinciali ed ai Tornei possono partecipare squadre di Società affiliate al CSI per l'anno sportivo in corso ed i cui giocatori siano regolarmente tesserati per detto anno sportivo, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali Convenzioni federali vigenti. Le Società devono compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte, tenendo conto che essa rappresenta il documento base da cui il CSI trae l'organizzazione dell'attività. I dati della scheda si intendono, per definizione, utilizzati ed utilizzabili per la gestione dei campionati e per la divulgazione esclusivamente ai fini sportivi. E' obbligatoria l'esposizione in scheda di almeno un indirizzo mail. La partecipazione è inibita a tesserati che hanno in corso squalifiche superiori a 6 mesi, inflitte da altri Enti di Promozione Sportiva (Acli e Uisp).

Analogamente sono da rispettarsi le squalifiche federali, secondo le norme riportate nei singoli sport

Non possono essere impiegati, ancorchè oggetto di regolare tesseramento, atleti oggetto di nuovo tesseramento o di trasferimento convalidato, dopo il 30 marzo 2011 nei Campionati Provinciali. Tale termine si intende 30 maggio 2011 per i Tornei Primavera.

Fermo restando quanto sopra scritto, la data puntuale di fine gironi eliminatori (e quindi l'inizio della fase finali) rappresenta il termine utile per impiegare atleti di nuovo tesseramento. Il termine utile per l'impiego in fasi regionali e nazionali, è stabilito da appositi regolamenti.

La partecipazione è consentita solo a Società che non abbiano partite contabili scadute con il CSI; l'evidenza di scaduto non giustificato può comportare, anche durante l'anno sportivo, l'esclusione o la non partecipazione all'attività.

E' possibile che il CSI disponga, con modalità da definirsi caso per caso, un prelievo coattivo prima della disputa di una gara; il mancato versamento, in questo caso, provoca la sconfitta a tavolino.

Art. 4

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E AI TORNEI

Ogni Società può presentare iscrizioni per un numero illimitato di squadre anche alla stessa categoria, fermo restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata dal CSI per ciascuna categoria; all'atto dell'iscrizione ciascuna squadra della stessa Società dovrà essere chiaramente contraddistinta con una lettera dell'alfabeto o con altri nomi o sigle.

Se una società partecipa al Campionato ed alle varie Coppe con più di una squadra nella stessa categoria, ogni giocatore si intende vincolato per tutta la durata della manifestazione, per la

squadra con la quale ha disputato la prima gara (fatta eccezione per le categorie da Under 10 in giù); concluso il campionato detto vincolo decade e la Società potrà utilizzare nei successivi Tornei organizzati dal CSI (Coppa Plus esclusa) tutti i propri giocatori come meglio riterrà opportuno, indipendentemente dal vincolo contratto in precedenza.

I Comitati Zonali ricevono le iscrizioni ed organizzano attività da loro gestita; le squadre di competenza di una zona, potranno essere oggetto di variazioni in aggiunta o diminuzione, disposte dalla Direzione Tecnica, per motivi di interesse generale.

CATEGORIE OPEN

La categoria in alcune discipline può prevedere Eccellenza, A, B e C.

Pertanto un atleta si intende vincolato alla categoria (Eccellenza, A, B, C) nella quale disputa la prima gara ufficiale e non potrà mai prendere parte a gare di differente categoria. Il diritto alla partecipazione a Campionati di Eccellenza (ed ovviamente in alcuni casi ai Campionati di categoria A e B) non è automaticamente trasferibile tra Società sportive, ad esempio in caso di cambio di sponsor o di rinuncia all'attività per motivi interni. Esso rimane esclusivo a chi ne ha acquisito la titolarità.

E' possibile per Atleti e Dirigenti della società rinunciataria, il poter acquisire il diritto al subentro con una nuova Società, in caso di organico significativamente quasi identico all'anno precedente.

Premesso che devono apparire chiaramente scritte e motivate le richieste di cessazione e subentro da parte delle due società coinvolte, a tutela dei tesserati, solo in caso di conferma quasi integrale del tesseramento dell'anno precedente di atleti e dirigenti, il Coordinamento Tecnico autorizzerà l'iscrizione della squadra con nuova denominazione.

ALTRE CATEGORIE

In aggiunta ai vincoli del capitolo precedente, gli atleti/e possono prendere parte, per la stessa società, a gare ufficiali di categoria immediatamente superiore alla propria tenendo presente che i giocatori non possono disputare più di una gara nella stessa giornata solare (con esclusione delle fasi regionali o manifestazioni in concentrazione), senza necessità di autorizzazione alcuna. Invece non è mai consentito utilizzare questi giocatori in categoria inferiore alla propria, pena la perdita della gara, l'ammenda e l'inibizione al dirigente. Le categorie Under 14, Under 12 e Under 10 permettono l'accesso solo alla categoria immediatamente superiore (verificare norme dei singoli sport a conguaglio). Per tutti comunque, l'utilizzo in categorie ulteriormente superiori è consentito previa autorizzazione rilasciata dal Coordinatore Tecnico Provinciale. Tale autorizzazione sarà rilasciata per un massimo di 2 atleti per squadra, senza necessità di chiarimento sull'Albo Ufficiale e con lettera rilasciata alla Società richiedente per la disponibilità conoscitiva di terzi.

Nelle categorie dal'Under 9 in giù, l'età è sempre bloccata come da programmazione ufficiale

Le categorie "maschili" , ammettono la presenza di ragazze esclusivamente fino alla categoria under 14 compresa

Art. 5

TESSERAMENTO

Le società possono sempre tesserare un numero illimitato di giocatori. Il tesseramento si chiude, ai fini della partecipazione a gare ufficiali il 31/3 e comunque alla data precisa in cui termina da calendario il girone eliminatorio; per l'attività primaverile il tesseramento ai fini dell'impiego nel

torneo, si chiude al termine del girone eliminatorio. Si precisa che queste disposizioni valgono anche in presenza di gare di recupero, programmate eccezionalmente dopo la fine dei gironi. Le eventuali fasi finali, di conseguenza, non potranno essere disputate da giocatori neo tesserati. Le richieste di tesseramento predisposte su apposito Mod. 2T o 2R devono essere presentate all'Ufficio Provinciale Tesseramento il giorno antecedente la gara. Non sarà possibile far partecipare alle gare atleti tesserati il giorno stesso in cui si disputa la gara. La data di vidimazione apposta sul Mod. 2T o 2R è considerata valida a tutti gli effetti del tesseramento. Nessun giocatore può partecipare alle gare se la propria richiesta di tesseramento non è stata consegnata e vidimata dall'U.P.T. nei termini di cui sopra. La partecipazione alle fasi Regionali e Nazionali, può prevedere norme particolari, inserite nei Regolamenti di ciascuna disciplina o comunicate successivamente dalla C.T.N.

Il CSI informerà le società, con affissione all'Albo Ufficiale, in merito alla giacenza di tessere presso l'Ufficio Tesseramento e le società debbono ritirarle ed utilizzarle entro 10 gg. dall'avvenuta iscrizione all'Albo, per non incorrere nella sanzione disciplinare prevista. E' vigente la procedura di determinazione di identità da parte del genitore mediante compilazione dell'apposito modulo, con tassativo valore sino al giorno precedente il compimento del 15° anno. Tale procedura comporta comunque la convalida dell'ufficio tesseramento del CSI Milano e la mancanza di tale adempimento comporta le penalizzazioni previste dai regolamenti. La normativa sui tesseramenti e trasferimenti può essere oggetto di modifiche disposte dalla Direzione Nazionale e non potute prevedere all'atto della definizione di questo regolamento.

Art. 6

TRASFERIMENTI

Premessa: qualunque operazione di trasferimento non può prescindere dalla sottoscrizione in originale da parte dei Presidenti delle due Società.

Durante l'anno sportivo è consentito in maniera semplice il trasferimento di giocatori in caso di:

- a) inattività o scioglimento della società di appartenenza con emissione di nuovo tesseramento, previo benestare del Direzione Tecnica Provinciale.
- b) ritiro della società a campionato o torneo iniziato con emissione di nuovo tesseramento.
- c) mancata partecipazione della società di appartenenza ai Tornei indetti dal CSI dopo la conclusione dei campionati, con emissione di un nuovo tesseramento.

E' altresì consentito il trasferimento in caso che il tesserato non abbia preso parte ad alcuna gara ufficiale della Società di appartenenza (emissione di un nuovo tesseramento). In caso di trasferimento, la data di vidimazione del nuovo tesseramento diverrà il termine ufficiale di legame dell'atleta alla precedente società.

In tutti i casi sopra descritti, la Società che tessera il giocatore dovrà pagare il costo relativo al tesseramento stesso.

Gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI.

Le operazioni di "svincolo" e di ritesseramento dell'atleta e/o dirigente possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l'intera procedura. All'atto del ritesseramento, l'interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - all'Ufficio tesseramento CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva.

Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di “svincolo” degli atleti e dei dirigenti tesserati.

Eventuali infrazioni all'art. 6, danno luogo alle sanzioni seguenti:

- a) tutte le gare disputate dal giocatore in posizione irregolare, saranno omologate con risultato di perdita della gara;
- b) il giocatore sarà squalificato per sei mesi effettivi di attività;
- c) la società subirà un'ammenda, con inibizione del Presidente non inferiore a 1 (uno) mese. Le società sono tenute, assumendosene automaticamente tutte le responsabilità, ad effettuare tutti gli accertamenti indispensabili, prima di procedere ad operazioni di trasferimento. In materia di trasferimenti, eventuali situazioni particolari possono essere presentate all'attenzione del Coordinamento Tecnico del CSI Milano.

In tutti i casi può essere consentito solo un trasferimento all'anno per singolo atleta. Ai Tornei ricreativi diurni e notturni organizzati dalle Società affiliate al CSI possono partecipare con tessera di attività ricreativa anche giocatori già tesserati per altre Società con tessera di attività agonistica senza necessità di nullaosta.

Art. 7

NORME TESSERAMENTO CSI/FEDERAZIONI

I giocatori possono essere tesserati contemporaneamente sia per il CSI sia per le Federazioni Sportive, purché per la stessa Società, e con le limitazioni previste dalle norme nazionali; il tesseramento di un giocatore sia per il CSI, sia per le Federazioni Sportive per Società diverse è regolamentato nei singoli regolamenti di disciplina sportiva. In caso di disattenzione alle norme ed in caso di tesseramento CSI datato prima del tesseramento federale, tutte le gare già omologate disputate dai giocatori con doppio tesseramento irregolare, saranno convalidate con il risultato conseguito sul campo, ma i suddetti giocatori saranno squalificati per 6 mesi dal momento della rivelazione dell'irregolarità; In caso di tesseramento federale anticipato, rispetto a quello del CSI, tutte le gare irregolari disputate dai giocatori con doppio tesseramento e già omologate, saranno oggetto di 1 (uno) punto di penalizzazione e si proporrà l'annullamento delle tessere relative ai giocatori coinvolti. Sono previste sanzioni da determinarsi anche a carico del Presidente della Società e/o del Dirigente societario di cui si è inconfutabilmente accertata la responsabilità dell'infrazione. Il procedimento di cui sopra deve essere richiesto dalle Società interessate con presentazione di tutta la documentazione probatoria; il CSI non instaura, al riguardo, procedimenti di ufficio.

Ulteriori norme per il possibile impiego di atleti federali, devono rilevarsi nei Regolamenti di ciascuno sport. Le Norme qui sopra esposte decadono o vengono modificate automaticamente nel caso di variazioni nel rapporto di convenzione con le varie Federazioni.

Art. 8

RESPONSABILITA' PER TESSERAMENTO

La firma del presidente della Società apposta in calce sul MOD. 2T e 2R è considerata garanzia sia dell'esattezza dei dati anagrafici indicati sulla tessera stessa, sia della veridicità della firma del giocatore e sottintende che da parte del Presidente siano stati effettuati gli opportuni accertamenti. I Presidenti delle Società sono responsabili anche del tesseramento di giocatori che risultassero poi non tesserabili (squalificati per un periodo superiore alla durata dell'anno sportivo del CSI, squalifica da parte delle Federazioni Sportive per i periodi indicati nelle convenzioni, ecc). I

giocatori tesserati con dati anagrafici inesatti o che non avevano titolo ad essere tesserati, causano gare perse per la Società di appartenenza e l'inibizione al Presidente per non avere effettuato gli opportuni accertamenti, oltre le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia per i giocatori tesserati con dati anagrafici inesatti o per giocatori non tesserabili. Per quanto riguarda i minori, la sottoscrizione delle richieste di tesseramento deve essere effettuata da chi esercita la potestà genitoriale. Si richiama la responsabilità del Presidente circa la tutela sanitaria.

I provvedimenti a carico del Presidente possono riguardare anche (o in alternativa) eventuali Dirigenti societari inconfutabilmente responsabili di disattenzione alle norme sul tesseramento.

NORME PARTICOLARI PER I TESSERATI ATLETI

I tesserati atleti, con la firma della richiesta di tesseramento, si vincolano alla propria società sportiva per la durata di un anno, per le discipline indicate nella richiesta stessa. Non è possibile tesserarsi per la stessa disciplina sportiva per due o più società del CSI. Il tesserato atleta, inoltre, è vincolato alla sua società in tutte le discipline dichiarate dalla stessa all'atto dell'iscrizione al CSI, anche se non le ha indicate nella richiesta di tesseramento. Lo stesso, pertanto, non può tesserarsi per un'altra società del CSI per una delle discipline sportive praticate dalla società di appartenenza. Può invece tesserarsi per un'altra società per praticare una disciplina che, all'interno del CSI, la sua società non ufficializza. Ogni tesserato del CSI deve avere solo una tessera associativa, eccezion fatta per quanto previsto al comma precedente (disciplina non presente fra le attività praticate dalla prima società di appartenenza) ed a prescindere dagli sport praticati, dalle qualifiche ricoperte e dall'eventuale appartenenza come non atleta a più società sportive. La validità del tesseramento decorre dal momento della vidimazione della tessera e quindi non è valida alcuna tessera non vidimata. Ai fini assicurativi la decorrenza sarà valida con la vidimazione del modulo provvisorio di tesseramento o rilascio della tessera definitiva. L'anno sociale inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto, salvo convenzioni federali diverse. Per il calcio e calcio a 5, l'anno solare va dal 1 luglio al 30 giugno.

Art. 9

DATI ANAGRAFICI

La Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.) ha facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle Società i relativi documenti ufficiali d'identità, che dovranno essere presentati entro sette giorni dalla richiesta. La mancata presentazione di documenti richiesti nei termini stabiliti presuppone l'irregolarità del tesseramento. La C.T.P. si riserva il diritto di accertare la posizione di qualsiasi tesserato, ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di ogni e qualsiasi falsificazione delle tessere dei giocatori la Società inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al Consiglio Provinciale per eventuali ulteriori provvedimenti. E' vietata qualunque manomissione dei dati anagrafici su tessere rilasciate dal CSI, anche a livello provvisorio.

Art. 10

NORME PER LE CATEGORIE CON ARBITRAGGIO UFFICIALE

Sono considerate categorie ad arbitraggio ufficiale per il Campionato Provinciale: Calcio a 11 e Calcio a 5. Sono anche considerate il Calcio a 7, la Pallavolo, il Basket, fino alla categoria Allievi compresa. Alcune categorie possono prevedere l'arbitraggio misto (Ufficiale e di Dirigente Arbitro).

Le gare sono dirette da arbitri designati dall'Organo Tecnico competente (Commissione Designazioni). Per le categorie per le quali è previsto l'arbitraggio ufficiale il tempo di attesa dell'arbitro da parte delle squadre è fissato in 20 minuti a decorrere dall'orario ufficiale di inizio della gara. Trascorso detto periodo, le due società possono affidare la gara ad un arbitro eventualmente presente sul campo o in subordine a persona regolarmente tesserata al CSI, preferibilmente con qualifica di DIRIGENTE ARBITRO. In questo caso le due società firmeranno una dichiarazione congiunta di assenso all'arbitraggio non ufficiale, da inviarsi al CSI insieme al referto. Nel caso in cui la gara sia diretta da ARBITRO NON UFFICIALE l'operazione preliminare di appello dei giocatori (con riscontro delle distinte) deve essere effettuata dal dirigente arbitro, in presenza dei dirigenti accompagnatori delle due società. Nel caso in cui la gara non venga disputata sia per mancato accordo circa la scelta del D.D.G, sia per qualsiasi altro motivo oggettivo, le squadre DEVONO fissare immediatamente la data del recupero e comunicarlo alla C.T.P. entro 7 giorni; in caso contrario la gara sarà messa in recupero a cura della Commissione stessa, ed il recupero potrà anche avvenire in serate infrasettimanali. Qualora la Società di casa non avesse disponibilità per l'impianto infrasettimanale, è concedibile l'inversione di campo, con obbligo di precisazione al CSI della variazione necessaria per la gara di ritorno. Per alcune categorie, la presenza del D.D.G. ufficiale è prevista solo in alcune giornate di gara ed ad inizio attività il CSI fornisce, con apposito prospetto, tutti i dettagli utili alla Società : nelle giornate in cui non è previsto l'arrivo dell'arbitro ufficiale, deve intendersi in vigore la normativa prevista per le categorie SENZA ARBITRAGGIO UFFICIALE (vedi Art. 11) e quindi la gara deve sempre essere disputata con arbitraggio disposto dalla squadra di casa che può eccezionalmente utilizzare anche un dirigente arbitro ospite, con accordo scritto tra le parti.

Art. 11

NORME PER LE CATEGORIE DEFINITE

SENZA ARBITRAGGIO UFFICIALE o CON PARZIALE ARBITRAGGIO UFFICIALE

Ogni squadra deve segnalare obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione il nominativo, con i dati di reperibilità, di almeno un dirigente arbitro (anche se non è obbligatorio l'utilizzo continuo dello stesso).

Le due Società devono affidare la gara ad un dirigente arbitro o, in assenza di questa qualifica, comunque ad altra persona tesserata (purchè maggiorenne). E' consentito l'utilizzo, su richiesta della Società ospitante, di un dirigente arbitro della squadra avversaria, fermo restando il fatto che esso agisce in nome e per conto della prima nominata ed inoltre fermo restando gli obblighi della squadra di casa in merito al referto. E' consentito altresì l'impiego di arbitro federale o di altro Ente sportivo, purchè sia tesserato come dirigente di Società. Le Società ospitanti dovranno curare, l'immediato inoltro del rapporto di gara alla C.T.P., allegando la distinta giocatori di ciascuna squadra che dovrà essere firmata per avvenuto controllo dal dirigente accompagnatore della squadra avversaria che dovrà essere presente al momento del riconoscimento dei giocatori.

La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara, da parte delle due società ed in tal senso non occorre stipulare alcun accordo scritto trasmissibile al CSI . Pertanto l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della gara stessa., utilizzando l'arbitro presentato.

Viceversa, il mancato accordo circa la scelta del D.d.g. e la conseguente non effettuazione dell'incontro per questo motivo, equivarrà a "mancata presentazione in campo" agli effetti della

determinazione del risultato e dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle società (perdita della gara, ammenda e punto in meno in classifica). Il CSI si riserva di inviare, a suo insindacabile giudizio, un arbitro ufficiale anche quando non è previsto e per questo motivo le gare DEVONO iniziare all'orario previsto, senza anticiparle. Le spese arbitrali saranno sempre oggetto di addebito alle società utenti. Anche le società hanno la possibilità di chiedere l'arbitraggio ufficiale per una gara dove esso non è previsto; la richiesta, che comporta l'automatico addebito di partita delle spese alla società richiedente, deve essere inoltrata entro il limite massimo di 7 giorni dalla data di disputa della gara. Le società sono sempre responsabili della completa informazione agli arbitri non ufficiali in merito ai regolamenti. Esse, inoltre, rispondono della corretta compilazione e tempestivo invio del referto di gara.

Il dirigente arbitro è passibile di provvedimenti ad personam, in caso di inadempienze comportamentali ed antiregolamentari riscontrabili a suo carico (con esclusione dell'operato tecnico in campo).

RAPPORTINO DI FINE GARA

Nelle discipline calcistiche, i Dirigenti delle squadre devono sempre richiedere a fine gara agli arbitri il talloncino "Risultato, provvedimenti disciplinari" (fermo restando l'obbligo della compilazione da parte dell'arbitro stesso). La mancanza fisica del modulo, può essere sostituita da un'annotazione firmata dal direttore di gara, sul retro della distinta ritornata alle squadre o su foglio di carta normale. I talloncini debbono essere conservati ed esibiti in caso di necessità. Si ribadisce l'obbligo del controllo del documento, da parte del Dirigente responsabile, prima che il Direttore di gara lasci l'impianto sportivo.

Agli effetti di squalifiche per recidiva di ammonizioni, occorre tuttavia sempre la delibera del giudice sportivo su apposito comunicato, senza valorizzare privatamente le ammonizioni risultanti dai talloncini arbitrali.

REFERTI DI GARA

(Arbitraggio non ufficiale in qualunque gara)

Nelle discipline calcistiche, il referto di gara deve essere sempre redatto e sottoscritto dal direttore di gara stesso e non da altri dirigenti di società. Nella Pallacanestro e nella Pallavolo, il referto deve essere compilato dalle persone qualificate, controllato e sottoscritto dal direttore di gara. Il referto deve pervenire al CSI, anche via fax, completo di documentazione, entro il MARTEDÌ successivo alla gara. Non è ammesso l'invio di referti tramite posta elettronica. La disattenzione alla regola comporta:

- a) referto non pervenuto entro il martedì successivo alla gara: ammonizione a Società ospitante
- b) referto non pervenuto entro il secondo martedì successivo dall'effettuazione della gara: ammenda di 15 Euro alla Società
- c) referto non pervenuto entro il terzo martedì successivo alla gara: provvedimenti di perdita della gara alla società ospitante, con ammenda di 30 Euro ed un punto in meno in classifica. La responsabilità della perfetta compilazione del referto, della sua completezza e del suo inoltro in tempo utile, è sempre della società ospitante. Occorre sempre allegare le distinte giocatori e gli altri documenti necessari.

Nel rapporto di gara dovranno essere inseriti i dati di tesseramento e di reperibilità del direttore di gara (indirizzo e numero di telefono) con firma leggibile dello stesso, per poter avere elementi di riferimento per le pronte omologazioni e la inadempienza di questa regola comporterà l'ammenda

relativa. Le società sono direttamente responsabili dell'istruzione dei loro dirigenti/arbitro in merito alla compilazione dei referti.

Il risultato di perdita della gara convenzionale alla squadra che non ha inviato il rapporto, può essere oggetto di rettifica peggiorativa, qualora venisse dimostrata la conclusione di una gara con un risultato in campo migliore di quello convenzionale per la squadra avversaria. Le società che redigono i referti devono tener copia degli stessi per un periodo di mesi tre per possibili comunicazioni con il CSI. Il "Servizio Arbitri in Linea" delle varie discipline sportive è a disposizione per consulenza sui referti di gara.

Art. 12

OMOLOGAZIONE GARE

La pubblicazione del risultato della gara all'Albo Ufficiale, comporta l'omologazione della stessa, fatto salvo quanto disposto nel regolamento di Calcio a 7.

L'omologazione può essere sospesa per accertamenti o per preannuncio di reclamo, indipendentemente dall'emissione di provvedimenti disciplinari.

L'omologazione può essere revocata in caso di accettazione di reclami pertinenti o di verifiche legate ad errori di compilazione del comunicato ufficiale.

Non è possibile intervenire sul risultato di gare già omologate (salvo i casi specifici) e gli eventuali provvedimenti a rettifica, legati a posizioni irregolari di tesserati, possono solo consistere in penalizzazioni di punti.

Le Società devono sempre verificare la corretta esposizione dei risultati di gare sul Comunicato Ufficiale e devono dare immediato avviso di possibili errori sui risultati, alla Segreteria del CSI. Parimenti, deve essere verificata e segnalata l'assenza del risultato in comunicato dopo 15 gg dalla disputa della gara. Si ritengono queste verifiche societarie assolutamente fondamentali, al fine della corretta determinazione delle classifiche, soprattutto per l'ammissione alle finali di categoria. L'esposizione errata del risultato della gara, è correggibile con controllo disposto dalla Direzione Tecnica, a seguito di segnalazione delle società.

Art. 13

COMMISSARI DI CAMPO ED OSSERVATORI ARBITRALI

La C.T.P. può inviare propri incaricati in veste di Commissari di campo con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, utile alla giustizia sportiva, sull'andamento della gara. Essi possono entrare nel terreno di gioco ed accedere agli spogliatoi prima, durante o dopo la gara, con facoltà di controllare le tessere ed i documenti. Possono inoltre avere compiti di verifica per disposizioni emanate dalla Direzione Tecnica.

I Commissari hanno anche il compito di tutelare l'arbitro e possono invitare, i dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. I Commissari di campo hanno l'obbligo di presentarsi ad arbitri e dirigenti delle squadre, ma possono svolgere il loro compito in maniera riservata, su precisa disposizione della Commissione Tecnica competente.

Le spese sostenute per i Commissari di campo, sono addebitate alle Società solo ed esclusivamente in caso di specifica richiesta da parte loro. L'addebito può essere al 50% in caso di richieste congiunte. I commissari, designati dall'apposito Organo Tecnico, possono assolvere compiti di relatori sui fatti dei quali siano stati spettatori e non rilevati dall'arbitro o dai guardalinee ufficiali, redigendo apposito rapporto.

Assume particolare e maggiore rilevanza, agli effetti della Giustizia Sportiva, il referto di commissario in "gare senza arbitraggio ufficiale", anche a completamento di episodi valutati dai

dirigenti arbitri stessi. Nelle gare di finale, il Commissario di campo è abilitato a segnalare immediatamente al Giudice sportivo i fatti di gara, per l'assunzione immediata dei provvedimenti urgenti ed a comunicare, di conseguenza, alle Società gli eventuali provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e la loro decorrenza. Tale comunicazione avverrà per iscritto.

L'ingresso agli impianti sportivi è consentito anche agli "osservatori arbitrali" che hanno il prevalente compito di verificare le capacità tecniche dei direttori di gara, con ovvio accesso allo spogliatoio arbitrale per i colloqui di rito. Possono in alcuni casi coesistere le mansioni di "Osservatore arbitrale" e "Commissario di Campo", con apposita delega della Direzione Tecnica Provinciale.

Art. 14

TESSERATI AMMESSI IN CAMPO E LORO COMPITI

In tutti gli impianti sportivi, non possono sostare nel recinto di gioco persone non tesserate e non riconosciute dal direttore di gara. Oltre ai giocatori sono ammessi sul campo di gioco per ciascuna delle due squadre, purché muniti della tessera vidimata per l'anno sportivo in corso (senza fotografia) e di documento ufficiale d'identità (con fotografia) e sotto il controllo dell'arbitro le seguenti persone:

- dirigente accompagnatore rappresentante ad ogni effetto la Società nei confronti dell'arbitro e della società avversaria e responsabile dei comportamenti dei dirigenti, dei giocatori, dell'allenatore e dei guardalinee della propria squadra;
- allenatore (o aiuto allenatore nel basket);
- vice allenatore (nella pallavolo)
- medico sportivo;
- massaggiatore o fisioterapista.

In tutti gli sport, nelle gare delle Categorie dagli Under 14 in giù, è ammessa la presenza di un aspirante aiuto allenatore che può avere 15 anni compiuti. Non ha mansioni rappresentative nella squadra, ma solo di apprendistato. Deve essere tesserato, riconosciuto ed inserito in distinta. Scopo dell'iniziativa è l'avviamento di giovani ai quadri dirigenziali e tecnici. La presenza del dirigente accompagnatore è obbligatoria; l'inosservanza di questa norma permette ugualmente la disputa della gara, ma comporta l'ammenda prevista dal Regolamento di Giustizia e la piena responsabilità del Capitano della squadra. La assenza in panchina dell'unico dirigente accompagnatore, per espulsione dello stesso durante la gara, non prevede sanzioni supplementari. La funzione di dirigente accompagnatore può essere svolta anche dall'allenatore. Nelle discipline calcistiche, qualora il guardalinee di parte fosse un dirigente della Società regolarmente tesserato, sarà sempre indispensabile la presenza in panchina di un dirigente accompagnatore, che potrà contemporaneamente svolgere le funzioni di allenatore. A maggior chiarimento si precisa che, nel calcio, l'impiego di un dirigente come guardalinee non esime la società dall'aver in panchina un Dirigente accompagnatore. Decade l'obbligo di presenza permanente in panchina, in caso di impiego dell'unico dirigente presente in mansione di guardalinee, in sostituzione di un assistente ufficiale di gara.

Tutte le persone ammesse sul campo di gioco devono comportarsi con sportività e correttezza cooperando nell'ambito delle proprie mansioni, al regolare svolgimento della gara; in caso contrario, l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di allontanarle dal campo di gioco. Nei Campionati e Tornei CSI, vige il divieto di fumare in campo ed in panchina.

Nessun partecipante alla gara, può abbandonare il terreno di gioco, durante la gara stessa, senza il permesso arbitrale; l'infrazione è punita con il minimo di una giornata di squalifica, oltre all'assoluto divieto di rientro in campo.

Coloro che fossero sprovvisti di tessera, potranno comunque essere ammessi in campo purché identificati dall'arbitro con documento ufficiale d'identità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. Ancorché muniti di tessera non sono mai ammessi in campo dirigenti sprovvisti di documento ufficiale d'identità.

Art. 15

RICONOSCIMENTO GIOCATORI

PER PARTECIPAZIONE ALLE GARE - DISTINTE

Il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra deve presentare all'arbitro, almeno 15 minuti prima dell'ora ufficiale d'inizio della gara (30 minuti nella pallavolo e nella pallacanestro), le tessere dei giocatori ed i relativi documenti ufficiali d'identità nonché la distinta giocatori (in duplice copia salvo pallavolo e pallacanestro, dove è sufficiente una copia sola) nella quale devono essere indicati i nominativi dei giocatori, il tipo di documento presentato con il numero relativo, il loro anno di nascita ed il numero della loro tessera con specifica segnalazione del capitano e del vice capitano, il nominativo delle persone collaboranti alla disputa della gara (assistenti, segnapunti, refertista, cronometrista, ecc.) e comunque di tutte le persone ammesse in campo. Sulle distinte dovrà essere indicato l'orario di consegna all'arbitro delle stesse, che lo dovrà controfirmare.

Le distinte possono essere modificate o integrate, anche se è stato fatto il riconoscimento, fermo restando le limitazioni ed i tempi di scadenza previsti dai regolamenti di disciplina, e con avviso alla squadra avversaria. I giocatori di riserva, nel calcio, devono essere iscritti dopo i giocatori titolari. Le distinte invertite devono essere consegnate alle squadre, prima dell'inizio della gara, dopo essere state firmate dall'arbitro. L'arbitro ha il dovere di favorire la visione dei documenti di gara al dirigente avversario richiedente. Per questo motivo, i documenti devono essere restituiti alle Società solo alla fine della gara stessa. Le distinte giocatori devono essere compilate su appositi moduli forniti dal CSI o su moduli similari; alle Società che compilano distinte giocatori inesatte, incomprensibili, confuse, con evidente eccesso di cancellazioni o su moduli non regolamentari, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. In caso di mancata presentazione della tessera, per dimenticanza o smarrimento, è ammessa la partecipazione alla gara sub iudice, purché si possa esibire un documento ufficiale d'identità e tale mancanza comporta l'ammenda prevista dal Regolamento di Giustizia. Anche se muniti di tessera, non possono mai partecipare alla gara giocatori sprovvisti di documenti ufficiali d'identità. Nessun giocatore è in regola per la partecipazione ad una gara, se la propria richiesta di tesseramento non è stata consegnata all'Ufficio Tesseramento nei termini previsti, pena la perdita della gara stessa, accompagnata da ammenda ed inibizione al dirigente responsabile. Il numero minimo di giocatori per l'effettuazione della gara è rilevabile nei Regolamenti dei singoli sport.

Per documenti ufficiali d'identità si intendono:

- carta d'identità;
- patente di guida;
- passaporto e/o permesso di soggiorno per stranieri;
- porto d'armi;
- licenza di caccia;

- libretto universitario o tessera universitaria recante foto videoimpressa;
- documento di concessione rilasciato ai dipendenti statali o loro familiari;
- attestato d'identità (per le categorie giovanissimi e ragazzi).
- tessera aziendale munita di foto e dati anagrafici, con la quale si giustifica la dipendenza aziendale.
- foto autenticata dall'ufficio tesseramento, in caso di smarrimento di documenti, accompagnata da denuncia all'autorità di Polizia (vedi sotto).
- tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina associata al CONI

Per i minori è anche accettabile, con carattere di provvisorietà, un certificato con foto autenticata e dati anagrafici, in cui la scuola dichiara la frequenza all'anno scolastico.

Non sono valide le fotocopie dei documenti, a meno che siano autenticate dalle autorità competenti (notaio, segretario comunale). Non sono ritenuti validi come documenti ufficiali d'identità, anche se muniti di fotografia, gli abbonamenti ferroviari e tranviari rilasciati dalle F.S. e dall'A.T.M. e la tessera FNM.

Eventuali altri documenti non elencati in questo articolo saranno ritenuti validi purché rilasciati da Enti Statali (ad esempio il certificato di frequenza con fotografia, rilasciato dalla Scuola, per alunni di elementari o medie inferiori). La personale conoscenza dell'arbitro ufficialmente designato dalle sezioni arbitrali del CSI Milano, è ritenuta valida e sufficiente per poter partecipare alla gara, ma l'arbitro dovrà apporre la propria firma di autorizzazione per personale conoscenza nella distinta giocatori, nello spazio dedicato al numero del documento di identità. Tale norma non è applicabile, in caso di dirigente arbitro e si ribadisce quindi che nelle gare con dirigente arbitro è sempre necessaria la completa documentazione di riconoscimento giocatori. La conoscenza personale del direttore di gara, non evita le sanzioni alla Società, legate all'infrazione della mancanza dei documenti.

L'ammissione alla gara di tesserati, in difetto del rispetto delle norme di riconoscimento, provoca l'inibizione del Dirigente arbitro ed i provvedimenti collaterali a carico della Società inadempiente. In caso di furto o smarrimento dei documenti, è possibile presentare all'ufficio tesseramento una copia della denuncia alle autorità di Polizia ed una foto tessera della persona. L'ufficio convaliderà la documentazione apponendovi la data sino alla quale la stessa avrà validità per il riconoscimento (massimo 7gg). Le società sono invitate ad utilizzare il servizio "Card CSI"; in caso di adozione della "Card CSI" con foto impressa, la stessa sarà sufficiente per il riconoscimento. Per il rilascio occorre portare: fotocopia del documento di identità non scaduto ed una fotografia a colori. La "Card CSI" ha valore 2 anni. La Card CSI scaduta, non è valida quale riconoscimento dei giocatori. Il cartellino atleta è l'unico documento valido per poter accedere alla gara come giocatore. Nulla vieta peraltro ai dirigenti di società di essere anche atleti in campo, ma il tesseramento come dirigente non è sufficiente, ed i casi del genere occorre tesserarsi come atleta, pur potendo mantenere l'incarico dirigenziale in società. Pertanto, le società non potranno presentare in campo giocatori che non siano in possesso di regolare tesseramento atleti. Si precisa che le società sportive hanno il diritto di esaminare, tramite un loro dirigente ed in presenza dell'arbitro, i documenti dei giocatori avversari.

La partecipazione al gioco di un tesserato non atleta, comporta comunque sempre la perdita della gara, l'inibizione del dirigente e l'ammenda alla società. Comporta altresì la perdita della gara con provvedimenti collaterali, la partecipazione di atleti non tesserati per lo sport in cui l'atleta ha gareggiato

Le norme per l'ingresso in campo di giocatori in sostituzione di altri, sono precisate nei regolamenti dei singoli sport; la sostituzione con dolo e con inganno del direttore di gara, provoca sempre la perdita della gara, con i provvedimenti collaterali.

Le Società hanno sempre diritto, in presenza dell'arbitro, alla consultazione dei documenti di identità e delle tessere dei tesserati. I dirigenti di ogni Società, possono assistere all'appello della Società avversaria e possono quindi avanzare dubbi o rilievi sulla documentazione prodotta, ferma restando la decisionalità dell'arbitro successivamente nel merito. In caso di mancata risoluzione dei propri dubbi, le Società possono chiedere al direttore di gara di trattenere le tessere e/o di annotare tutti gli estremi utili dei documenti e naturalmente possono preannunciare reclamo.

Si precisa comunque, a maggior chiarezza, che tutte le persone ammesse al campo gioco, debbono essere riconoscibili ed in regola con il Tesseramento. In caso di smarrimento o furto di documenti, non è sufficiente la sola denuncia alle autorità competenti e non sono valide le fotocopie dei documenti. Pertanto, è necessario provvedere al rilascio immediato di nuovo documento o foto autenticata. In mancanza di tessere definitive per motivi di segreteria, le società dovranno indicare il distinto la dizione "2T".

Art. 16

IMPIANTI SPORTIVI – OBBLIGHI DELLE SOCIETA' OSPITANTI ED ORARI DI INIZIO GARE

Le società ospitanti debbono mettere a disposizione il loro impianto sportivo come da calendario; nessuna forma di rimborso è prevista in caso di impossibilità alla disputa delle gare per qualunque intervenuta causa di forza maggiore (maltempo, mancato arrivo arbitro, disguidi, sospensioni per qualunque motivo, ecc.).

I campi devono avere i requisiti idonei all'attività. La presenza pericolosa di parti estranee (ad es. pali, impalcature, ostacoli ecc) ai bordi dei campi sportivi, deve essere oggetto, in caso di impossibile rimozione, almeno a protezione con materiale atto ad attutire eventuali impatti dei giocatori. Si richiama l'attenzione delle Società stesse, in merito alla responsabilità derivante da quanto sopra scritto

Le Società all'atto dell'iscrizione sono tenute a:

- a) indicare l'esatta ubicazione del proprio campo di gioco segnalando i mezzi di comunicazione più idonei per raggiungerlo; segnalare altresì le caratteristiche particolari (ad esempio campo sintetico, ecc.) che le società avversarie devono conoscere;
- b) dichiarare l'orario di svolgimento delle gare che il calendario loro assegna in casa, tenuto conto di quanto indicato nei Regolamenti dei singoli sport. Si precisa che nessuna società può effettuare spostamenti di campo ed orario senza autorizzazione del CSI. Le gare devono avere inizio, di norma, all'ora di calendario, e tale accorgimento è obbligatorio anche per le gare senza arbitraggio ufficiale, per consentire il possibile arrivo di Ufficiali di gara designati dal CSI. Per le categorie senza arbitraggio ufficiale, il benessere allo spostamento di orario di una gara, si intende automaticamente concesso con l'invio della comunicazione di accordo tra le società stesse. Le Commissioni Tecniche hanno la facoltà di non omologare i risultati di gare spostate senza il benessere del CSI e comunque applicheranno sempre il provvedimento di ammenda;
- c) segnalare il recapito telefonico e mail di almeno un proprio dirigente;
- d) aggiornare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione, in caso di variazioni logistiche e di orario;
- e) segnalare nella scheda di iscrizione, eventuali date critiche per gli incontri da disputare.

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ OSPITANTI e RESPONSABILITÀ

Spetta alle società ospitanti la verifica preventiva, ben prima della gara, della regolarità degli impianti, delle attrezzature, dell'igiene e funzionalità degli spogliatoi.

Si ricorda che le società ospitanti hanno il dovere di far sì che nel campo di gioco entrino solamente le persone autorizzate, predisponendo il corretto servizio d'ordine, utile anche durante lo svolgimento delle gare stesse.

La società ospitante ha il dovere di accertarsi che gli arbitri e la squadra avversaria possano lasciare l'impianto di gioco senza problema alcuno, ponendo in atto tutto quanto è possibile a tal fine.

Nessuna responsabilità incombe alla società ospitante in merito alla sicurezza degli spogliatoi, fatto salve le normali misure cautelative ed informative in merito. La società di casa (o prima nominata) ha il giusto compito di ospitalità.

La società ospitata dovrà provvedere alla segnalazione preventiva di carenti misure di sicurezza, riguardanti spogliatoi ed impianto in genere.

È compito della Società ospitante, il far trovare in perfetta efficienza il terreno di gioco e gli spogliatoi dell'arbitro e della squadra ospitata, provvedere alla segnatura del campo (nel calcio), all'attrezzatura delle palestre ed alla tempestiva rimozione di eventuali ostacoli che ne impedissero l'uso. Lo spogliatoio arbitrale deve essere dotato di un minimo di attrezzatura adeguata e deve versare in condizioni igienicamente idonee (lavabo/doccia, sedia, tavolo, attaccapanni, luce, pulizia, ecc.). Deve avere inoltre la possibilità di essere "chiuso", con chiave in possesso del direttore di gara e solo una particolare sorveglianza può supplire all'impossibile chiusura del locale stesso. Le condizioni igieniche devono assolutamente essere garantite anche per gli spogliatoi degli atleti. La società ospitante è in sintesi l'unica responsabile della regolarità, dell'efficienza e della sicurezza delle attrezzature degli impianti di gioco. In caso di inagibilità o mancato approntamento del campo di gioco, non dovute a cause di forza maggiore, la Società ospitante è punita con la perdita della gara ed ammenda.

Gli obblighi di cui sopra sono vigenti anche in caso di campo non di proprietà della Società ospitante (ad esempio palestre e campi comunali).

La non agibilità improvvisa di un campo di proprietà comunale, può limitare la responsabilità oggettiva della squadra di casa, laddove sia evidente la non incuria e laddove pervengano motivazioni scritte da parte del Comune, in merito alle cause che abbiano provocato l'inagibilità stessa.

Il CSI non è responsabile dei danni causati da tesserati agli spogliatoi e alle attrezzature sportive, fatto salvo gli aspetti di tipo disciplinare che possono essere valutabili dalla giustizia sportiva, in caso di visione e riporto dei fatti da parte degli ufficiali di gara. Eventuali rivendicazioni di società o gestori di campo, per danni a strutture causate da tesserati, non è mai coinvolgente il CSI.

I Dirigenti dovranno usare tutti gli accorgimenti, compreso la presenza negli spogliatoi, per evitare danni. Le sanzioni relative a danni procurati, sono aggravabili da noncuranza e mancata presenza.

Si ricorda che l'art. 60 del Regolamento Nazionale precisa che spetta alla Società ospitante la responsabilità dell'ordine pubblico durante lo svolgimento della gara e spetta alla stessa la vigilanza sull'entrata nel recinto di gioco delle sole persone ammissibili. La Società ospitante deve inoltre intervenire in caso di intemperanze palesi dei propri sostenitori e tale aspetto riguarda assolutamente anche la società ospitata, sia pure in campo avverso.

Spetta viceversa alle due Società, lasciare le panchine a fine gara in maniera consona e pulita.

Prima dell'inizio di ogni gara, è d'obbligo il saluto a squadra avversaria ed ufficiali di gara, secondo le procedure in vigore per i campionati federali. Analogamente è in vigore, al termine di ogni gara, la procedura di saluto denominata convenzionalmente "terzo tempo"

IMPRATICABILITA' DI CAMPO

Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco o per altra causa è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. In caso di campo chiaramente inagibile per neve e/o ghiaccio, o in caso di eventi improvvisi che rendano inagibili le palestre, le società ospitanti possono assumersi la responsabilità di rinvii delle gare osservando la seguente procedura che, si specifica in maniera chiara, non è adottabile in caso di impianti sportivi occupati da altre gare o manifestazioni:

- 1) chiamare la società ospitata, riceverne in consenso e fissare in recupero contestualmente
- 2) comunicare alla Segreteria del CSI via fax (in orari d'ufficio) o al servizio Arbitri in Linea, l'avvenuto accordo del rinvio. Nessun rinvio è concedibile senza accordo contestuale
- 3) la Segreteria del CSI ed il servizio Arbitri in Linea registreranno l'avvenuto accordo e disporranno, se si è in tempo, la revoca della designazione arbitrale
- 4) il fax dell'accordo per il recupero dovrà pervenire al CSI entro 24 ore
- 5) il CSI potrà inviare commissari per le verifiche opportune o chiederà documentazione probante. Per le società da Under 14 in giù, è sufficiente l'accordo tra società, inviato secondo il punto 4)
- 6) Le Società devono intervenire in prima persona alla definizione delle gare di recupero con eventuali Enti comunali e privati, proprietari degli impianti stessi (salvo il caso di gare stabilite d'ufficio dal CSI).
- 7) La constatazione circa la praticabilità o meno del terreno di gioco deve essere effettuata alla presenza dei capitani delle squadre dopo che l'arbitro abbia accertato la presenza delle due squadre. Se durante una gara (prima della gara stessa), il terreno risultasse impraticabile, l'arbitro può invitare le squadre a rimanere a disposizione per un periodo massimo di 30 minuti, per una successiva verifica ed eventuale ripresa del gioco.
- 8) Eventuali deroghe agli orari di gara previsti dalla programmazione, sono di competenza del Coordinamento Tecnico e sono concedibili per gravi motivi e solo in maniera occasionale.
- 9) Qualora una Società richieda lo spostamento di campo/giorno gara in maniera permanente, essa è tenuta a comunicarlo alla Segreteria del CSI che evidenzierà la nuova situazione nel primo comunicato ufficiale. La comunicazione della Società dovrà contenere la dichiarazione di impegno ad avvisare le squadre ospiti e tale accorgimento, pur non rappresentando una norma effettiva, riveste assoluto aspetto di cortesia e sportività. Successivamente la Segreteria disporrà gli adeguamenti per la sezione arbitrale competente ed addebiterà la tassa di 20 Euro. E' buona norma comportamentale che la squadra richiedente si accerti dell'avvenuta conoscenza della variazione, da parte delle squadre avversarie, fermo restando la piena validità della comunicazione sul comunicato ufficiale del CSI Milano.
- 10) In caso di inversione di campo in gare di andata, le squadre dovranno segnalare alla Segreteria la medesima inversione in caso di gara di ritorno. Lo spostamento non è automatico.
- 11) I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature, non preceduti da riserva scritta, sono inammissibili.

Art. 17

PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE

E DELL'ARBITRO

Le squadre debbono accedere agli impianti sportivi in tempo utile per le corrette procedure tendenti ad iniziare gli incontri all'ora prevista in calendario. La presentazione della squadra in campo deve avvenire, infatti, all'ora fissata in calendario; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 15 minuti; alle Società ritardatarie si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia; per tolleranza massima si intende che l'arbitro dovrà inderogabilmente iniziare la gara entro e non oltre i 15 minuti successivi all'orario ufficiale fissato in calendario. In deroga a quanto esposto, è consentita - e considerata valida - la disputa della gara anche oltre i 15 minuti di tolleranza, purché l'arbitro sia disponibile a dirigerla e la Società avversaria rilasci una dichiarazione scritta di accettazione prima che la gara abbia inizio. Il tempo di attesa dell'arbitro, da parte delle società, è di 20 minuti, salvo comunicazione del CSI che annunci l'imminente arrivo del direttore di gara stesso che pertanto deve essere atteso; le società non possono iniziare la gara con arbitro non ufficiale, prima che sia trascorso detto limite. Le società debbono inserire nelle distinte presentate all'arbitro l'ora di consegna delle stesse, ed è previsto in tal senso il controllo arbitrale con sua controfirma

Art. 18

SPOSTAMENTI GARE

Gli spostamenti delle gare possono essere richiesti dalle società solo in caso di forza maggiore, con addebito della tassa prevista.

La mancata concessione di uno spostamento o di un rinvio (o la concessione degli stessi) è un atto amministrativo e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli organi di Giustizia sportiva
Caratteristiche delle richieste di rinvio:

a) compilazione del modulo apposito con i dati della gara, la motivazione (obbligatoria) e la data e gli accordi per il recupero (obbligatorio). Il modulo deve contenere il benestare dell'altra Società, o la dichiarazione espressa dall'inoltrante, con cui si assume la responsabilità dell'accordo con il dirigente avversario (specificare il nome) La mancanza anche di un solo dato, rende nulla la richiesta, senza comunicazione da parte del CSI.

b) invio via fax o mail del modulo apposito completamente compilato alla Segreteria del CSI oppure invio via mail all'indirizzo spostamenti@csi.milano.it

c) lo spostamento va effettuato 15 gg prima della gara e, con procedura d'urgenza, max 5 gg prima della gara stessa. Le categorie senza arbitraggio ufficiale, possono spostare le gare fino a due giorni prima delle stesse e lo spostamento si intende tacitamente accettato, ad eccezione delle ultime due giornate di gara

d) lo spostamento delle gare dà luogo al seguente addebito :

15 euro in caso di spostamento secondo le norme, senza carattere di urgenza

20 euro in caso di spostamento con carattere di urgenza

Gli importi sono aumentati di 5 euro per Calcio Aziendale -Calcio a 11-Calcio a 5-gare di Eccellenza di tutti gli sport

Nessun costo è a carico delle Società, per spostamenti richiesti entro 30 gg dalla consegna dei calendari, purché siano rispettate le procedure previste.

d) Il recupero della gara non può essere fissato oltre i 30 giorni successivi alla data ufficiale della gara in oggetto (tale limite è di 15 giorni nell'attività primaverile) e comunque deve effettuarsi prima del termine dei gironi.

e) Per le ultime due giornate di calendario, le richieste di spostamento possono prevedere solo variazioni di orario ed anticipi di gare.

f) Saranno accettati senza alcun addebito, purchè comunicati con le procedure previste, gli spostamenti dovuti a:

1) recuperi di gare non disputate

2) segnalazioni immediate delle società entro 30 giorni dalla consegna dei calendari (5 giorni per l'attività primaverile)

3) spostamento campo e/o orario nella mezza giornata di calendario fissata. In questi casi non è necessario il benestare della Società ospitata

4) richieste congiunte di spostamento di entrambi le società, pervenute almeno 7 giorni prima della gara fissata, quando riguardino gare in cui non sia previsto l'arbitraggio ufficiale.

5) eventi concordati con la FOM, per spostamenti agevolati

6) feste o altre manifestazioni organizzate dal CSI.

7) gli spostamenti di gare di Coppa Csi

Nei casi 5), 6) e 7) si ricorda che lo spostamento non è automatico, ma deve consolidarsi secondo le norme in essere.

Altre avvertenze:

Il CSI può richiedere, in caso di spostamenti urgenti per motivi religiosi o per indisponibilità degli impianti comunali e privati, la firma dell'assistente sul modulo di richiesta o la dichiarazione probante delle autorità competenti.

Le società ospitanti possono, senza benestare della squadra avversaria, spostare il campo e l'orario, nella stessa mezza giornata in cui l'incontro è programmato. Lo spostamento quindi non comporta l'accettazione della Società avversaria ed è confermato d'ufficio dalla Segreteria del CSI. Tale spostamento è gratuito, se effettuato nei termini di tempo previsti dalle norme. La società, sul cui campo era programmata la gara, è di fatto la responsabile della tempistica e delle documentazioni complete previste dalla normativa; l'inosservanza di quanto prescritto, equivarrà alla rinuncia effettiva a disputare la gara.

Indipendentemente da quanto sopra scritto, è data facoltà al CSI di spostare o programmare d'ufficio alcune gare; rientrano tra l'altro in questa casistica i recuperi disposti dalla Comm. Tecn. Prov. per qualunque motivo. Le società in questo caso devono fare pervenire al CSI il loro accordo sulla data di recupero, in tempo utile alla corretta programmazione. Le gare non disputate entro l'ultima giornata di calendario o entro la data limite fissata dalla CTP, saranno d'ufficio date perse ad entrambe le società, senza addebito di ammenda. Le uniche eccezioni possibili, necessitano di esplicite deroghe del Coordinamento Tecnico ed avvengono su richiesta scritta motivata delle due società.

Si richiama, infine, l'attenzione delle società sul contenuto dell'art. 15, sempre al riguardo degli spostamenti gara e si ricorda che, in alcuni casi, la dichiarazione di impossibilità a giocare in determinate gare, dichiarata in scheda iscrivitiva, può agevolare le procedure di spostamento stesso. Si precisa che la disattenzione alle norme sugli spostamenti gara, comporta comunque ammenda minima di euro 20 (pari al costo della procedura d'urgenza disattesa), in aggiunta alla consueta tassa spostamento.

Inoltre in materia di "spostamenti", si ribadisce che ENTRAMBE le Società, siano esse richiedenti lo spostamento gara o meno, hanno l'obbligo di accertarsi che la richiesta sia stata accettata.

Fatto salvo il rispetto dei principi di correttezza e buona fede che ciascuna Società deve osservare nei confronti dell'altra, le eventuali incomprensioni e/o mancate comunicazioni tra Società stesse, non costituiscono causa di giustificazione ai fini dell'irrogazione di sanzioni da parte Del Giudice Sportivo.

Art. 19

CALENDARI UFFICIALI E SVOLGIMENTO GARE

Il calendario ufficiale è redatto dalla Segreteria, secondo quanto stabilito dalla programmazione ufficiale dell'attività sportiva. Il Coordinamento Tecnico può stabilire, per casi particolari, deroghe a giorni ed orari di gara e le Commissioni Tecniche possono stabilire d'ufficio variazioni di calendario e posizionamento di recuperi.

In tutti gli sport, tutte le gare non disputate per qualunque motivo, alla data del lunedì successivo alla fine ufficiale dei gironi, saranno oggetto di risultato convenzionale di perdita di gara, senza provvedimenti collaterali. In tal senso si consulti anche l'articolo precedente per gli spostamenti gara.

Il calendario stilato dalla Segreteria, non tiene conto degli impegni personalizzati delle società sportive (anche se promossi dal CSI stesso); le società hanno diritto comunque all'osservanza dei loro grandi eventi politici, sportivi, religiosi, ecc. Per gli eventi religiosi di particolare spicco, all'inizio dell'anno il CSI preciserà alle società sportive le date in cui, in accordo con la FOM, saranno possibili spostamenti agevolati di gare.

La composizione dei gironi e la formulazione del calendario sono "atti amministrativi" e come tali non sono soggetti ad impugnazioni davanti alla Giustizia Sportiva.

Analogamente a riguardo degli spostamenti gara (mancata concessione dello spostamento, rinvio o calendarizzazione di gare d'ufficio, ecc.).

In occasione di feste regionali o provinciali, fasi Regionali o Nazionali, finali di Campionato, manifestazioni promosse dal CSI, ecc., le squadre che hanno impegni in calendario concomitanti, hanno il diritto di onorare l'impegno preso, ottenendo la sospensione ed il rinvio delle gare di torneo o campionato. Tale rinvio va tuttavia formalizzato con l'apposito modulo di spostamento gara gratuito, nei tempi corretti e con l'obbligo di aver definito la data di recupero conseguente. (Si raccomanda massima attenzione soprattutto per coloro che hanno in atto partecipazioni alla Festa di IV Fascia ed agli impegni regionali). La medesima procedura deve essere osservata per particolari eventi locali di tipo religioso, oratoriano o civile.

Art. 20

COLORI SOCIALI E NUMERO MAGLIE

Le società, all'atto dell'iscrizione, devono indicare i colori sociali delle maglie e quelli di riserva; qualora le squadre a giudizio dell'arbitro abbiano maglie di colori confondibili è fatto obbligo alla società prima nominata in calendario di sostituire le maglie dei propri giocatori; le società seconde nominate devono indossare maglie con i colori sociali dichiarati all'atto dell'iscrizione (o, in caso di variazione contingente, avvisare per tempo la società ospitante della variazione stessa). Le squadre devono indossare maglie recanti sul dorso la numerazione; la sola numerazione sui calzoncini non è ritenuta sufficiente. Non sono consentiti logo o messaggi di natura politica o contrastanti le regole CSI e CONI. Non è obbligatoria la numerazione progressiva. Alle società in

difetto saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. La mancanza dei numeri sulle maglie, permette comunque e ugualmente la disputa della gara. Sono utilizzabili anche le pettorine, purchè numerate.

Art. 21

PALLONI PER LE GARE

La squadra prima nominata in calendario deve tenere a disposizione dell'arbitro due palloni regolamentari in perfetta efficienza. Anche la squadra ospite deve avere un pallone. In caso di gara da disputarsi in campo neutro o in caso di finali, le due squadre devono presentarsi sempre con dotazione di palloni; l'arbitro sceglierà quello da utilizzare per la gara. Idem per le gare di finale. Alle Società in difetto saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Art. 22

RINUNCE O RITIRI DALLE GARE

a) le Società hanno l'obbligo di portare a termine sia le manifestazioni alle quali si siano iscritte sia le gare iniziate;

b) la Società che rinuncia alla disputa da una gara o che non si presenti o che si ritira da una gara iniziata subisce ogni volta la perdita della gara con i seguenti provvedimenti collaterali:

1)rinuncia senza preavviso 30 euro di ammenda e 1 punto in meno

2)rinuncia con preavviso (tramite segreteria CSI e/o Arbitri in linea) ammenda 10 euro ed un punto in meno in classifica.

3)mancata presentazione con preavviso 10 euro di ammenda ed 1 punto in meno

4)presentazione in campo con insufficiente numero di atleti: vedi punto 3.

5)ritiro dal campo per numero giocatori insufficiente: vedi punto 3

6)rinuncia in accordo con la Direzione Tecnica CSI: nessun provvedimento collaterale.

L'applicazione del punto in meno in classifica per quanto detto nei punti 3, 4 e 5, è discrezionale da parte del Giudice Sportivo, dopo la valutazione delle cause improvvise e documentate, immediatamente presentate dalla Società sportiva a propria giustificazione.

In merito alla "rinuncia con preavviso", la tardiva comunicazione di rinuncia alla Segreteria o ad Arbitri in Linea, non potrà essere considerata tale, qualora non sia stato possibile stornare la designazione arbitrale

Nei caso di cui al punto 3 e nei casi di arrivo oltre il tempo di attesa e di ritiro dal campo per insufficiente numero di atleti, qualora questi fatti dipendano da cause di forza maggiore, la Società inadempiente può chiedere la ripetizione della gara, con istanza da presentarsi alla Direzione Tecnica entro le ore 20.00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara stessa o del primo giorno non festivo

c) la Società che rinuncia per la terza (3°) volta ad una gara di Campionato e per la seconda (2°) volta ad una gara di un Torneo, è automaticamente esclusa dal Campionato o Torneo stesso. L'esclusione potrà essere evitata per dimostrato caso di forza maggiore che abbia impedito la presentazione in campo.

d) la squadra che non si presenta a gare di semifinale o finale incorre nell'esclusione della classifica e nella particolare ammenda prevista, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito accertato dal Coordinamento Tecnico e/o dalla Commissione Tecnica.

e) può essere richiesto dal Coordinamento Tecnico Provinciale al Consiglio Provinciale l'esclusione di una società in cui sia accertato il coinvolgimento di tutti i principali tesserati in gravissimi fatti di violenza.

f) Tutti i gironi devono terminare secondo il calendario. Lo "sforamento" di calendario è consentito solo in casi di dichiarato non interesse per le due squadre, a finali, promozioni, retrocessioni, classifica nelle prime posizioni, classifica disciplina, ecc.

Art 23

RITIRO DAL CAMPIONATO/TORNEO

Il ritiro di una società ad iscrizione avvenuta, in caso di composizione di gironi già effettuata e/o a calendario redatto dalla Segreteria del CSI sulla base di schede regolarmente pervenute, comporta sempre un grave danno organizzativo ed in questo caso, oltre alla perdita della cauzione, sarà effettuato un addebito di 75 Euro. Per questi addebiti la società può presentare le proprie deduzioni direttamente alla Presidenza Provinciale, competente all'eventuale attenuazione del provvedimento.

Il ritiro di una società dal Campionato e/o l'esclusione della stessa, comporta l'ammenda fissa di 75 Euro.

Tale ammenda è ridotta a 30 Euro in caso di ritiro alle ultime due gare di Campionato o Torneo.

Inoltre la squadra viene esclusa dai premi e, nei casi specifici, viene retrocessa alla categoria inferiore.

Il ritiro di una squadra dal Campionato o Torneo nel girone di andata provoca, oltre alle sanzioni amministrative, l'annullamento di tutte le gare effettuate. Idem per i Tornei di "sola andata"

Il ritiro, invece, a girone di andata concluso (per conclusione si intende l'esaurimento delle gare di andata della società coinvolta), comporta la convalida delle gare arretrate, con risultato a tavolino per le rimanenti gare da effettuarsi.

Il ritiro di una squadra, in fase di semifinali e/o finali, prevede l'esclusione della stessa dalla classifica finale e dalle premiazioni (salvo motivazioni particolari di forza maggiore, constatate dalla Direzione tecnica).

Art. 24

SOSPENSIONI DELL'ATTIVITA'

In caso di sospensione dell'attività per maltempo o blocchi di circolazione stradale, il CSI diffonderà in internet notizie particolareggiate, senza informare le singole Società. Per sospensioni disposte dall'autorità, saranno vigenti le autocertificazioni idonee, compatibilmente con le disposizioni. La Segreteria del CSI rilascerà, su semplice richiesta, la documentazione legata alle variazioni delle gare, rispetto al calendario originale. Per quanto riguarda, infine, eventuali sospensioni di carattere eccezionale, si prega di visionare sempre l'home page del sito del CSI Milano all'indirizzo www.csi.milano.it. Si ricorda l'autonomia dei Comitati Zonali a sospendere o meno l'attività, a seconda di particolari aspetti atmosferici locali.

Art. 25

TORNEI DIURNI e NOTTURNI – EVENTI NAZIONALI e PROVINCIALI - MANIFESTAZIONI LOCALI – FESTE PROVINCIALI

Le società sportive, i Cral, gli Enti, le squadre dei Circoli ed i gruppi sportivi, possono chiedere l'organizzazione di manifestazioni locali; in tal senso devono accordarsi con il CSI in merito a

regolamenti, tesseramenti (a condizioni anche speciali), arbitraggi, calendari, giustizia sportiva, tassa approvazione regolamenti fuori standard, ecc.

Sarà concordato, quindi, un regolamento personalizzato che trae spunto da quello standard, presente presso il Coordinamento Tecnico e a disposizione dei richiedenti (nonchè scaricabile dal sito internet www.csi.milano.it al link "Coord.Tecnico - Regolamenti 2011"). Una Commissione apposita gestirà tutte le operazioni relative; per quanto non contemplato nelle normative generali, si fa riferimento alle norme generali del Csi Milano

La DIREZIONE EVENTI e MANIFESTAZIONI del CSI Milano è direttamente interessata alla valutazione e promozione di Tornei e Manifestazioni non "inquadrate" nell'attività di Campionato, Coppa o Torneo primaverile

Analogamente la Sua competenza si estende a Manifestazioni organizzate dal CSI Milano, su promozione e definizione effettuate dalla Direzione Tecnica Nazionale (ad esempio Gazzetta Cup ecc) ed alle Feste Provinciali.

Queste ultime sono organizzate mediamente per tutte le categorie ed alla Direzione Tecnica Provinciale spetta unicamente il compito della legittimità dei regolamenti e dell'applicazione della Giustizia Sportiva. I provvedimenti disciplinari assunti durante tutte le Manifestazioni di cui sopra, si riportano totalmente nell'attività sportiva di Campionato, Finali, Coppe, Torneo Primaverile, Fasi Regionali e Nazionali.

Art 26

ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA

Spetta alle due Società l'assistenza al D.D.G. prima, durante e dopo la gara, anche con l'operatività del dirigente addetto all'arbitro. Queste mansioni possono essere svolte da un dirigente preposto all'incarico oppure, in mancanza di questo, devono essere assunte dal dirigente accompagnatore della squadra.

Art 27

I PREMI DEL CSI MILANO

Il Csi Milano premierà alla fine dell'attività sportiva le squadre tecniche più meritorie, secondo uno schema seguente, e con assegnazione di scudetto ai vincitori dei Campionati provinciali :

- a) le prime quattro squadre classificate nelle graduatoria finale dei Campionati (per le categorie, in cui è organizzata la Coppa Plus, la classifica di questa Manifestazione è di fatto la fase finale provinciale "di categoria")
- b) le quattro semifinaliste di qualunque Manifestazione di categoria Under 14 ed Under 12
- c) le vincenti di ogni girone del Campionato Provinciale, per ogni disciplina/categoria
- d) le due finaliste (in ordine di classifica) dei Tornei Primaverile
- e) le due finaliste (in ordine di classifica) delle Coppe Csi
- f) le semifinaliste della Master Cup
- g) le squadre definibili dalle normative incluse in Regolamenti personalizzati di Feste, Manifestazioni ed Eventi, non compresi nell'attività istituzionale (ad es Oratorio Cup, Trofeo Primavera, Memorial, Feste provinciali, Gazzetta Cup, Superbowl, ecc)
- h) le squadre e gli atleti partecipanti a Feste Specifiche Under 10 - Under 9 - Big Small - Primi Calci - Minibasket e MiniVolley
- i) I Campioni regionali e Nazionali

Tutte le premiazioni avverranno nei mesi di settembre/ottobre, nel corso di una serata cerimoniale, fatta eccezione per i punti B – D – E – F – G, le cui premiazioni si terranno sul campo, al termine delle gare.

FAYR PLAY

Il Trofeo Fair Play viene assegnato dal Consiglio Provinciale di Milano alle squadre che abbiano, durante il loro Campionato Provinciale, saputo conciliare gli aspetti di etica, correttezza, associazionismo e Fair play, con l'attività agonistica vera e propria.

Per ogni disciplina categoria, sarà assegnato il Premio alla squadra più disciplinata. In caso di Campionati con più di 100 squadre, saranno assegnati tre premi

La base di calcolo per la classifica del Trofeo è costituita dal punteggio disciplinare raggiunto ed ufficializzato dalle Commissioni Tecniche.

La classifica Disciplina è visibile su internet (www.csi.milano.it - SPORT).

Le categorie premiabili sono quelle denominate "con arbitraggio ufficiale" e che siano almeno articolate in gironi da un minimo di 8 squadre.

In caso di parità assoluta di merito tra due o più squadre, il criterio di scelta sarà deciso dalla Presidenza Provinciale, che terrà conto in via prioritaria del miglior risultato tecnico ottenuto nella categoria scelta e di alcuni parametri sotto elencati, quali:

- a) presenza al Congresso Provinciale 2010;
- b) partecipazione al Torneo Primavera, senza supero di minimo disciplinare di questa manifestazione;
- c) dirigenti partecipanti ai Corsi di formazione CSI, se la partecipazione è attribuita con certezza ad una squadra molto ben identificata;
- d) società che hanno inviato arbitri ufficiali al CSI;
- e) il numero di gare ufficiali effettivamente giocate da ogni squadra nell'annata sportiva;
- f) il numero delle squadre iscritte ai Campionati Provinciali di tutte le categorie, nella disciplina specifica.
- g) alcune rilevazioni arbitrali per la pallavolo Juniores ed Allieve (norme in elaborazione)

I premi dovranno essere ritirati esclusivamente nella cerimonia ufficiale di consegna e saranno costituiti da targhe.

Non saranno premiate le squadre che supereranno il punteggio base disciplinare per categoria, stabilito dalle Commissioni Tecniche.

La Presidenza del CSI può revocare il premio vinto da una squadra, la cui società di appartenenza si sia resa protagonista di fatti sportivi ed associativi di particolare gravità o che durante il Torneo Primavera abbia riscontrato un punteggio disciplinare superiore alla norma.

Il Premio Fair Play consente un bonus di 25 punti nella classifica del Grande Slam.

IL GRANDE SLAM

Si tratta dell'onorificenza più significativa attribuita ogni anno alle tre Società CSI che più si distinguono per partecipazione complessiva alle attività sportive indette e che ottengono contemporaneamente risultati associativi, tecnici e disciplinari di importantissimo rilievo.

Il Regolamento attribuisce un punteggio per ogni manifestazione in cui la Società sportiva ha fatto partecipare proprie squadre, registrando un piazzamento finale omologato. Le discipline e le

manifestazioni considerate sono: Calcio a 11 - Calcio a 7 - Atletica - Tennis Tavolo - Pallavolo - Pallacanestro - Calcio a 5 – Giocabimbi – Aziendale – Biliardino - Danza

Sono inoltre considerate alcune Feste e Tornei aperti a tutte le Società sportive quali: Trofeo Primavera - Festa di II, III e IV Fascia, Super Bowl, Oratorio Cup, Gazzetta Cup e fasi milanesi di eventi Nazionali

Assumono naturalmente particolare rilievo le fasi finali dei nostri Campionati e Tornei, nonché le partecipazioni ed i risultati delle fasi regionali e nazionali ed i premi Fair Play attribuiti nel 2011 dal Consiglio Provinciale. Altre manifestazioni significative del CSI Milano saranno contemplate con comunicazione successiva del punteggio attribuito. Le classifiche dei Campionati di Atletica, daranno punteggi uguali agli altri sport.

Nel 2010/2011 il premio tende a valorizzare particolarmente lo sport “dei bambini”(da Under 10 in giù) e la polisportività delle Società Sportive. Naturalmente anche l’aspetto quantitativo dell’attività delle singole Società, assumerà precisa importanza.

TABELLA PUNTEGGI

(Leggenda : Punti attribuibili per la classifica del Grande Slam : 1° 2° 3° 4° classificato)

| | | | | |
|---|----|----|----|---|
| Campionati di Eccellenza | 40 | 20 | 10 | 5 |
| Campionato Provinciale Gironi eliminatori | 10 | 5 | 3 | 1 |
| Campionato Provinciale Gironi unici | 25 | 12 | 7 | 4 |
| Finali Campionati Provinciali | 25 | 12 | 7 | 4 |
| Coppe CSI | 20 | 10 | 5 | 5 |
| Lady Cup Under 14 Femminile - Oratorio Cup - Coppa “G. Spiriti” | 20 | 10 | 7 | 4 |
| Master Cup | 25 | 15 | 7 | 5 |
| Coppe Plus | 30 | 15 | 7 | 4 |
| Trofei, Feste e manifestazioni varie provinciali | 10 | 5 | 3 | 1 |
| Trofei, Feste e manifestazioni a livello nazionale | 20 | 10 | 5 | 3 |
| Torneo Primavera Gironi eliminatori | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Torneo Primavera Gironi da meno di 6 squadre | 5 | 2 | - | - |
| Torneo Primavera Gironi unici | 15 | 8 | 3 | 2 |
| Finali Tornei primaverili | 13 | 6 | 3 | 2 |
| Fasi regionali | 30 | 15 | 7 | 5 |
| Fasi nazionali con almeno 6 squadre | 50 | 25 | 10 | 8 |
| Fasi nazionali con meno di 6 squadre | 40 | 20 | 8 | 4 |
| Fair Play Fasi nazionali | 15 | - | - | - |
| Premi Fair Play Prov. in categoria + 30 squadre | 25 | - | - | - |
| Premi Fair Play Prov. In categoria – 30 squadre | 15 | - | - | - |

BONUS SPECIALI SUPPLEMENTARI

3 punti per partecipazione di ogni squadra alle Feste Provinciali e Regionali

3 punti per partecipazione alle fasi Regionali

6 punti per la partecipazione alle fasi nazionali

5 punti per ogni squadra iscritta all'attività invernale Under 9 - Big Small - Minibasket - Minivolley e Primi Calci (per le medesime categorie, la partecipazione a Tornei primaverili accredita altri 3 punti)

15 punti per ogni iscrizione invernale di Pallavolo maschile e Calcio a 7 Under 14 Femminile e Calcio a 11 Under 12

10 punti per ogni iscrizione primaverile di Calcio a 7 under 14 Femminile e Pallavolo Maschile e Calcio a 11 Under 12

15 punti per partecipazione ad attività di Biliardino

15 punti per partecipazione a prove di Danza

15 punti per partecipazione ad attività di Tennis Tavolo

15 punti per la partecipazione ad almeno una prova di Atletica

10/20/30 punti per Campionati Provinciali con più di 5/10/15 squadre, tra tutte le discipline sportive

15 punti per ogni disciplina sportiva svolta durante l'anno

Art. 26

FASI REGIONALI E NAZIONALI PER GLI SPORT DI SQUADRA

ALCUNE LOCALITÀ. AL MOMENTO IN CUI È EDITA QUESTA PUBBLICAZIONE, SONO IN FASE DI DEFINIZIONE

Le discipline/ categorie interessate sono le seguenti :

Calcio a 11 Open – Allievi – Juniores

Calcio a 7 Open maschile e Femminile – Allievi – Juniores - TopJunior (solo fase regionale)

Calcio a 5 Open

Pallacanestro Open – TopJunior- Juniores- Allievi

Pallavolo Open Masch e Femm – Mista – TopJunior- Allievi - Juniores

Le squadre che vengono iscritte dal CSI Milano, devono prendere atto e rispettare alcune norme che si possono lievemente differenziare da quelle in vigore per i nostri Campionati (ad esempio tempi di gara, ecc.). Le deroghe e le differenze, rispetto al Regolamento Nazionale, utilizzate a qualunque titolo dal Comitato Provinciale, hanno valore solo per le fasi milanesi dei Campionati Provinciali stessi e per i Tornei aggiuntivi e sono instaurate esclusivamente per tipiche esigenze del nostro Comitato. Le squalifiche e le inibizioni pendenti, e non scontate, per l'attività ufficiale provinciale, vanno rispettate anche nelle fasi regionali e nazionali e viceversa. Il CSI Milano, non appena possibile, comunicherà alle società interessate le caratteristiche indispensabili per la partecipazione alle fasi regionali e nazionale. Il termine di tesseramento è il 28 febbraio 2011. È tuttavia possibile qualche disposizione nazionale che permetta deroghe a quanto sopra scritto. Si ritiene comunque indispensabile la consultazione, da parte delle società sportive, del Regolamento Nazionale, visibile su internet (www.csi-net.it)

In caso di rinuncia a partecipare, da parte del Campione provinciale, è automatica l'iscrizione alle fasi regionali e nazionali, della seconda squadra classificata nel Campionato

LA FASE REGIONALE

Si qualificano alla fase regionale, la vincente del Campionato provinciale e la squadra denominata "Fair Play", secondo una speciale classifica tecnico/disciplinare che considera i punti ottenuti nelle classifiche e il punteggio disciplina acquisito nel Campionato più eventuale Coppa Plus o fasi finali.

Per determinare la speciale classifica di questa seconda squadra da iscriversi, dal totale punti ottenuti in classifica tecnica (Campionato più Finali o Coppa Plus), si sottrae la penalizzazione seguente, per ogni punto di classifica disciplina totalizzato nelle manifestazioni, di cui sopra:
gironi fino a 10 squadre 0.15 punti - Fino a 13 squadre 0.20 punti - Fino a 16 squadre 0.25 punti – oltre 16 squadre 0,30 punti.

La fase Regionale sarà organizzata per quelle discipline che sono svolte in almeno due Comitati della Lombardia (la partecipazione minima è quindi di quattro squadre). Le due squadre del nostro Comitato di Pallavolo Open Femm, Pallacanestro Open, Calcio a 7 Open M/F, Calcio a 5 e Pallavolo Mista, saranno scelte dai rispettivi Campionati provinciali di Eccellenza.

Queste le date previste per le fasi residenziali regionali che si svolgeranno a Tirano :

12/13 giugno allievi/juniores 19/20 giugno Open e TopJunior

LA FASE NAZIONALE ALLIEVI/JUNIORES/TOPJUNIOR/OPEN

Accede di norma il Campione Regionale di categoria ed in alcune discipline/categorie la Direzione Tecnica Nazionale consente la partecipazione di due squadre della Lombardia, secondo graduatoria regionale

In caso di impossibile organizzazione della fase regionale per eventuali sport/categorie, il CSI Milano iscriverà alla fase nazionale solamente il Campione provinciale 2011.

Queste le date fissate per le fasi Nazionali :

22/26 giugno Allievi ed Juniores 6/10 luglio Open e TopJunior

CAMPIONATO NAZIONALE "UNDER 14"

E' organizzato inoltre il Campionato Giovanile Under 14 con squadre con Calcio a 11 - Calcio a 7 Under 12 ed Under 14 - Pallavolo e Basket Under 12 e/o Under 14.

Si giocherà dal 2 al 5 giugno

Norme in definizione, con comunicazione successiva, e con accenno preliminare da leggersi nei regolamenti delle singole discipline sportive, allegati al presente articolo

Art. 29

DIREZIONE DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI

La direzione del Campionato o del Torneo, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza della C.T.P. L'iscrizione ai Campionati o ai Tornei sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.

Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone e cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.

Art. 30

SERVIZIO "ARBITRI IN LINEA"

Premessa : Nota: il servizio non fornisce notizie su provvedimenti disciplinari, su aspetti amministrativi e su procedure di segreteria CSI.

Il servizio consente alle Società numerose facilitazioni, quali:

a) CHIARIMENTI SULL'ARRIVO DELL'ARBITRO UFFICIALE

Se l'arbitro NON è presente 15 minuti prima dell'ora di inizio, il Dirigente accompagnatore ottiene informazioni sull'arrivo imminente o meno del direttore di gara. In caso di annunciato arrivo, le

Società devono attendere obbligatoriamente l'arbitro; in caso di improvvisa defezione, le Società possono far dirigere l'incontro da un dirigente arbitro, secondo le normative.

b) INAGIBILITA' IMPROVVISA DEI CAMPI E DELLE PALESTRE PER EVENTI FORTUITI

Le Società che con certezza non potranno giocare la gara, PER IMPROVVISA INAGIBILITA' DEL CAMPO DI GIOCO (non potuta comunicare al CSI), possono con due separate telefonate al Servizio Arbitri in linea, tentare di evitare l'invio dell'arbitro. Devono contestualmente dichiarare e far verbalizzare l'accordo per il recupero, da confermarsi via fax successivamente anche al CSI. Questo servizio non riguarda i casi di campo occupato da altra gara, ma i casi di ghiaccio, impraticabilità certa di campo, danni improvvisi alle strutture delle palestre, purchè certificabili.

c) CONSULENZA AI DIRIGENTI ARBITRO SULLA COMPILAZIONE DEI REFERTI

Il servizio fornisce ai Dirigenti/Arbitro la consulenza, nei casi di incertezza nella stesura dei referti.

d) RINUNCIA IMPROVVISA ALLA GARA DA PARTE DI UNA SOCIETA'

Il servizio consente, se attivato in tempo utile, di evitare l'arrivo del direttore di gara e di considerare quindi la rinuncia come forfait preventivo. Va avvisata la squadra avversaria che dovrà confermare ad "Arbitri in linea" la rinuncia all'invio del direttore di gara.

Questi i telefoni, giorni ed orari di funzionamento del Servizio :

ARBITRI IN LINEA CALCIO MILANO telefono 3467354873

(attivo sabato 8.30/19.00 – domenica 8.30-19.00 – giorni feriali 17.30-22.00)

ARBITRI IN LINEA CALCIO SEREGNO telefono 3348020907

(attivo sabato 12.00/20.00 domenica 8.00/19.00)

ARBITRI IN LINEA S:MAURIZIO telefono 3478123903

ARBITRI IN LINEA CALCIO A 5 telefono 340.2444832

(attivo dalle 17.30 alle 22..30 nei giorni feriali)

ARBITRI IN LINEA BASKET telefono 3467354872

(attivo sabato ore 14.00/20.00 – domenica ore 9.00/19.00)

ARBITRI IN LINEA PALLAVOLO telefono 3334167733

(attivo sabato 14/21.30 - domenica 14/21.30)

Art. 31

FEDERAZIONI NAZIONALI

Le società consultino, nei singoli sport, il paragrafo sulle normative riguardanti le Federazioni. Qualunque ricorso in materia, deve essere accompagnato da documentazione probante interamente a carico della società ricorrente. Il CSI non instaura procedimenti d'ufficio. Si precisa che i vincoli a tesserati legati a federazioni, hanno valore per tutti i Campionati Provinciali, le Coppe Plus, le fasi finali, le Coppe CSI e le Fasi Regionali e Nazionali. I medesimi vincoli decadono nelle manifestazioni denominate "Tornei" o "Feste". Si stanno procedendo a stipulare convenzioni con la varie Federazioni, con ovvia possibilità di variazione delle norme edite ad oggi.

Art. 32

VARIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono lo Statuto ed il Regolamento del CSI, le Carte Federali, le convenzioni Federali vigenti, i regolamenti di gioco Federali.

NOTE SPECIALI DI TESSERAMENTO

PER CALCIO A 11, A 7, A 5 GIOCATORI

Il Calcio a 11 ed Aziendale sono contrassegnati in caso di tesseramento dalla sigla CAL. Il Calcio a 7, dalla sigla CA7. Il calcio a 5 è considerato una disciplina diversa e autonoma rispetto alle altre due ed è contrassegnato dalla sigla CAC.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PREMESSA

La Giustizia sportiva nel CSI, assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione.

L'Amministrazione della Giustizia Sportiva si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e la garanzia di più gradi di giudizio. Questo regolamento viene distribuito a tutte le Società sportive del CSI Milano, insieme alle normative riguardanti le singole discipline sportive, prima dell'inizio dell'attività agonistica e pertanto si intende tacitamente accettato e conosciuto (come pure i regolamenti di singola disciplina). I principi considerati trovano riferimento su quanto disposto, in materia, dal Coordinamento Tecnico Nazionale del CSI, pur con i logici adattamenti, le integrazioni e le modifiche, riguardanti le esigenze e le caratteristiche dell'attività del CSI Milano. Per quanto non contemplato, ovviamente, si può fare riferimento al Regolamento di Giustizia edito dalla Presidenza Nazionale, peraltro visibile in Internet a tutte le Società interessate.

Il presente regolamento di Giustizia tiene conto delle deroghe attribuite al CSI Milano, riguardanti i diversi gradi di giustizia sportiva all'interno del Comitato. Si fa altresì presente che i regolamenti sono editi il giorno 6 settembre 2010 e quindi eventuali aggiornamenti dovuti a norme nazionali emesse successivamente, dovranno essere oggetto di visione in Internet, da parte delle Società sportive, con richiesta di chiarimenti al Coordinamento Tecnico Provinciale.

Art. 1

NORME DI COMPORTAMENTO

- a) Tutte le Società sportive, nonché i rispettivi tesserati, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine Sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, associativa e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal presente Regolamento.
- b) Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, i dirigenti, i soci e i tesserati in genere, sono tenuti a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare fornendo risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad essi rivolti ed a produrre tutti i documenti richiesti da tali Organi.
- c) Qualora l'Organo Giudicante incaricato di assumere provvedimenti per infrazioni al presente articolo ravvisi anche la trasgressione di norme di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, provvederà a trasmettere gli atti all'Organo associativo competente, a norma di Statuto e Regolamento Organico, per i provvedimenti di natura associativa.

d) La competenza degli organi di giustizia sportiva è limitata alle Società, ai loro tesserati. Sono esclusi dalle competenze della Giustizia Sportiva gli arbitri e giudici di gara del CSI, per i quali è vigente un'apposita normativa arbitrale.

Art. 2

CRITERI DI RESPONSABILITA'

(Società sportive, tesserati, capitani)

a) Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società sportive e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o colpa, salvo che provino che il fatto è imputabile a caso fortuito o a forza maggiore.

b) Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

c) Agli effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo di responsabilità presunta e/o oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo - intendendosi per tale anche il campo neutro - sia su quello di Società avversarie. Le Società inoltre rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e sono tenute in occasione di ogni gara e/o manifestazione ad approntare un adeguato servizio d'ordine. La mancata richiesta della forza pubblica, ad es. il mancato approntamento di un adeguato servizio d'ordine o l'assenza di persone responsabili, comportano un aggravamento delle sanzioni.

d) Il giocatore che funge da capitano in una determinata gara è responsabile, ai termini del presente Regolamento, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara e degli osservatori di campo, compiuto prima, durante e dopo la gara, da giocatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto. Lo stesso capitano è tenuto comunque ad osservare, all'interno e all'esterno del terreno di gioco, una condotta conforme ai principi etico - sportivi del CSI anche in ragione della particolare valenza morale ed educativa connessa al proprio mandato. Le sanzioni disciplinari riguardanti il capitano di norma saranno aggravate rispetto a quelle identiche irrogabili ad altri giocatori, qualora le infrazioni commesse meritino una sottolineatura più evidente per la mancata comprensione del proprio mandato.

Art. 3

CONVENZIONI CON LE FEDERAZIONI SPORTIVE

La partecipazione alle attività Sportive del CSI da parte di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un altro Ente di Promozione Sportiva è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti convenzioni stipulate tra il CSI e le Federazioni Sportive Nazionali e tra il CSI e gli altri Enti di Promozione Sportiva. La medesima disposizione si applica anche agli atleti, ai dirigenti e ai tecnici.

Art. 4

IRRILEVANZA DELLA MANCATA CONOSCENZA

L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente non può essere invocata in alcun caso a discolta dei fatti

oggetto di procedimento disciplinare. Il presente regolamento è affisso all'albo il 6 settembre 2010 e quindi di fatto conosciuto da tutte le Società sportive che si sono affiliate.

Art. 5

CRITERI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- a) Gli Organi Giudicanti competenti, nella determinazione della specie e della entità delle sanzioni disciplinari da applicare, oltre ad avvalersi in forma privilegiata dei documenti ufficiali loro trasmessi dai direttori di gara e/o dai commissari di campo, possono prendere in considerazione ai predetti fini anche le osservazioni scritte di cui l'art. 22 comma a) del presente Regolamento, nonché esposti, memorie e note in forma scritta presentati dalle parti interessate alla gara. Possono inoltre disporre ogni accertamento e indagine che ritengono utili ai fini della Giustizia.
- b) Gli Organi Giudicanti, nelle determinazioni delle sanzioni da applicare devono in ogni caso valutare la gravità oggettiva della violazione, l'intenzione del dolo, le circostanze di verificazione del fatto, il grado della colpa, le condizioni individuali del sanzionando e i suoi precedenti disciplinari, considerando eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche per fatti particolarmente rilevanti, superiori ad 1 anno.
- c) L'adozione dei provvedimenti disciplinari deve comunque essere sempre ispirata al rispetto della persona e della sua dignità e deve tendere al reinserimento del sanzionando nel circuito associativo.
- d) Qualora lo svolgimento di una gara venga sospeso o il risultato della stessa non sia omologato, i provvedimenti assunti sul campo di gara dagli arbitri sono presi in considerazione ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 6

ELENCO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- a) Le Società sportive sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- Ammonizione
 - Ammonizione con diffida
 - Ammenda entro il limite massimo determinato dalle disposizioni nazionali (vedi tabelle disciplinari in calce)
 - Obbligo a disputare una o più gare a porte chiuse, in campo neutro o sul campo della Società avversaria
 - Squalifica del campo di gara per una o più giornate a tempo indeterminato fino a due anni
 - Perdita della gara: 0-3 calcio a 11, 0-4 nel calcio a 7, 0-6 calcio a 5, 0-3 pallavolo, 0-20 pallacanestro o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole
 - Penalizzazione di uno o più punti in classifica
 - Retrocessione all'ultimo posto in classifica
 - Non assegnazione o revoca del titolo vincente del torneo, del girone di competenza o della competizione ufficiale
 - Non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni
 - Esclusione automatica per raggiunto limite di 3 (tre) infrazioni con causale di rinuncia alle gare (salvo casi di forza maggiore) o impiego di giocatori in posizione irregolare, superamento del tetto di punteggio fissato annualmente dal Coordinamento Tecnico per determinati provvedimenti

disciplinari, falsificazioni di tessere o documenti di identità accertati inequivocabilmente. Nei Tornei (ad eccezione del tradizionale Torneo Aziendale non Primavera) il limite di tre infrazioni sopra citate è ridotto a due infrazioni stesse.

Le Società oggetto di esclusione sono di fatto retrocesse, nel caso di manifestazione con meccanismo di promozioni/retrocessioni.

b) I tesserati atleti sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione

- Ammonizione con diffida

- Squalifica per una o più giornate di gara come da tabella guida pubblicata in calce a questo Regolamento con l'avvertenza che le squalifiche possono essere espresse a tempo e tengono conto di eventuali sospensioni temporali dell'attività ufficiale.

- Squalifica o inibizione a tempo fino a 4 anni per coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e fino a 2 anni per coloro di età inferiore, come da tabella guida pubblicata in calce a questo Regolamento.

c) I tesserati dirigenti o dirigenti/arbitro sono sanzionabili con inibizione a tempo dall'attività sportiva; il tesserato inibito in tal senso, non può svolgere alcuna attività fino al completo scontare della squalifica. Non può peraltro svolgere attività di giocatore. In caso di impiego di dirigente già inibito, sarà prolungata l'inibizione dello stesso e sarà anche inibito il dirigente responsabile, firmatario della lista. In questo caso, è possibile la squalifica del capitano, in mancanza di dirigente perseguibile.

- L'inibizione a dirigenti arbitro è inflitta nei casi di ammissione di giocatori senza documento di identità, referto con gravi aspetti di incompletezza, mancato report di fatti gravi alle Commissioni Tecniche, divulgazione di notizie inesatte ed in genere per tutti gli aspetti che rivelino dolo o malafede. Il loro operato tecnico in campo non è oggetto di esame da parte della Giustizia Sportiva.

- I giocatori che svolgono occasionalmente nel calcio il ruolo di assistente, se soggetti a sanzioni disciplinari, non saranno oggetto delle aggravanti previste normalmente per i dirigenti di Società.

Non potendosi sempre valorizzare correttamente la quantità dei periodi di sospensione per squalifiche a tempo, a seguito di possibile attività in giorni consecutivi, nel momento in cui le stesse sono irrogate, il Giudice di prima istanza può rivedere il provvedimento, su esposto delle parti, a seguito di accertamenti che dimostrino una incoerenza tra quanto stabilito e quanto si doveva stabilire.

Art. 7

COMPUTO DELLE AMMONIZIONI, RECIDIVA IN AMMONIZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

a) La successione e il computo delle ammonizioni, comminate in Campionati e/o in categorie diverse, debbono essere distinte rispettivamente per ciascun Campionato e ciascuna categoria (ad eccezione delle Coppe organizzate dal CSI ove le predette ammonizioni s'intendono cumulate e cumulabili). Ai fini dell'applicabilità del seguente comma, all'ammonizione inflitta dal direttore di gara corrisponde uguale provvedimento dell'Organo di Giustizia competente, salvo che quest'ultimo ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. L'ammonizione dell'arbitro costituisce provvedimento Ufficiale di per sé, senza che ne sia fatta menzione sul Comunicato

Ufficiale. Il Giudice Sportivo competente, segnalerà sul medesimo i nominativi dei giocatori che avranno raggiunto la diffida per aver raggiunto l'ultima ammonizione utile prima della squalifica. La squalifica per somma di ammonizioni è espressa sempre nel Comunicato Ufficiale affisso all'albo CSI cui le Società devono sempre attenersi, e pertanto le società debbono verificare sempre in tale Comunicato la squalifica irrogata ai propri giocatori e solo in questo caso debbono far scontare agli stessi il turno sanzionato.

b) Le sanzioni delle ammonizioni si scontano esclusivamente nella competizione a cui le stesse si riferiscono (salvo il caso di Coppa CSI); se le sanzioni residuano al termine della manifestazione esse si considerano automaticamente annullate. Si precisa tuttavia che nella Coppa Plus vengono riportate le ammonizioni della fase eliminatoria, con obbligo di rispetto delle stesse.

c) La squalifica per una gara per cumulo di ammonizioni viene irrogata come segue:

- CAMPIONATI PROVINCIALI e TORNEO AZIENDALE: alla quarta ammonizione.

- TORNEI PRIMAVERILI: alla terza ammonizione.

Si ribadisce ancora che la squalifica per somma di ammonizioni è effettiva solo con la puntuale delibera del giudice ed in mancanza di essa, il giocatore non deve scontare alcuna giornata di squalifica. (In tal senso si consulti anche l'art. 14 che precisa la decorrenza e gli automatismi legati alla recidiva per ammonizioni).

Alcune manifestazioni di breve durata possono prevedere la squalifica per una gara al raggiungimento della seconda ammonizione. In caso di recidiva la squalifica di cui sopra troverà applicazione nel raggiungimento della terza, seconda o prima ammonizione per i Campionati Provinciali e Torneo Aziendale, e della seconda o prima ammonizione per i Tornei Primavera.

Art. 8

NORME DI INTEGRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SQUALIFICHE A FINE ATTIVITA'

Alla fine dell'anno sportivo, le ammonizioni sono di fatto azzerate

I giocatori squalificati dal Giudice Sportivo per due giornate effettive e che non hanno scontato le stesse per termine dell'attività, potranno essere regolarmente impiegati all'inizio dell'anno sportivo successivo. Ribadiamo che tale norma si applica anche ai residui di due giornate di squalifica non scontate.

CORRELAZIONE TRA MANIFESTAZIONI DIVERSE

Agli effetti dei provvedimenti disciplinari, le manifestazioni indette dal CSI con il nome di COPPA si integrano pienamente con i Campionati e Tornei, invernali e primavera. Vi è pertanto assoluta continuità con essi e viceversa, in merito ai provvedimenti pendenti o di nuova irrogazione, nel senso che provvedimenti espressi per gare di Campionato o torneo devono essere scontati in gare immediatamente successive in Coppa e viceversa. In tal senso lo scontare provvedimenti disciplinari assunti è parimenti consolidato anche tra Campionato (con finali o meno) e Torneo Primavera. A completamento di tale norma, è importante anche la consultazione dell'art. 10.

Nelle feste e manifestazioni del CSI, comprese le fasi dei Campionati regionali e nazionali, i provvedimenti assunti dai Giudici Sportivi locali e non scontati, sono riportati nell'attività del CSI Milano. Per quanto riguarda le fasi regionali, si precisa che potranno prendervi parte solo tesserati che non abbiano squalifiche pendenti dall'attività provinciale. Tale norma è valida anche per la partecipazione ai Campionati Nazionali, con riferimento alle squalifiche non scontate, sia provinciali che regionali.

Art. 9

PERDITA DELLA GARA

a) La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2 (calcio), 0-3 (pallavolo), 0-20 (pallacanestro), 0-6 (calcio a 5) o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, salvo che non provi che l'evento sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito.

b) Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili a sostenitori della Società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le Società. In tal caso la Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.

c) La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma a) risulti di entrambe.

d) La violazione della norma che stabilisce l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti comprensivi di tolleranza, comporta la sanzione Sportiva di cui al comma a); l'Organo Giudicante potrà altresì irrogare ulteriori sanzioni comportanti un punto di penalizzazione e/o l'ammenda.

e) La punizione Sportiva della perdita della gara è parimenti inflitta alla Società che fa partecipare giocatori che non abbiano titolo per prendervi parte legittimamente (squalifica, irregolarità di tesseramento, scorretto impiego dei giocatori, ecc.). Oltre alla sanzione della perdita della gara, l'Organo Giudicante applica un'ammenda alla Società responsabile e l'inibizione non superiore ai 30 gg, al Presidente e/o al Dirigente Responsabile, in caso di negligenza colposa. L'inibizione è aumentabile in caso di accertato comportamento doloso. Il giocatore erroneamente schierato, in quanto squalificato, dovrà comunque scontare la sua squalifica nelle gare immediatamente successive.

Qualora siano state già disputate gare con irregolari presenze di giocatori e con omologazione già effettuata, la società che ha causato l'irregolarità subirà la penalizzazione di 1 punto per ogni gara non regolare accertata. Viceversa, in caso di Coppe ad eliminazione diretta, l'accertata presenza di irregolarità in gare pregresse, comporta l'eliminazione dalla manifestazione, a partire dall'emissione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione stessa.

La posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa fermo restando la possibilità da parte dell'Organo Giudicante di applicare la sanzione al Presidente o al dirigente accompagnatore di inibizione non inferiore ad un mese. Il giocatore di riserva in difetto dovrà scontare comunque la propria squalifica nelle gare immediatamente successive. L'immissione nella distinta di giocatori in posizione irregolare non comporta la perdita della gara qualora la Società avversaria rinunci a disputare la gara in questione fermo restando la conferma dei provvedimenti al Presidente o al dirigente accompagnatore.

La partecipazione di atleti di età inferiore a quella prevista, non comporta la perdita della gara, ma soltanto l'assunzione di provvedimenti collaterali di ammenda alla Società ed inibizione al Dirigente responsabile (salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica).

L'irregolare procedura delle sostituzioni, comporta la perdita della gara, nella misura in cui è identificabile un atteggiamento di dolo; negli altri casi la gara viene fatta ripetere.

f) Stante la particolare normativa che regola la rotazione della designazione degli arbitri ufficiali in determinate categorie, la sanzione della perdita della gara viene altresì irrogata alla Società ospitante, nei casi in cui non sia previsto arbitraggio Ufficiale, che non metta a disposizione per l'arbitraggio stesso, un proprio dirigente arbitro. Nella fattispecie l'Organo Giudicante potrà altresì applicare le sanzioni inerenti l'ammenda e un punto di penalizzazione.

g) Analogamente, per ragioni operative, la perdita della gara viene altresì irrogata, in caso di arbitraggio non Ufficiale, alla Società ospitante il cui dirigente arbitro non abbia inoltrato il rapporto di gara e le allegate distinte giocatori al giudice competente entro 15 giorni dall'effettuazione della gara stessa (sette giorni per il torneo primaverile). Anche in questo caso l'Organo Giudicante potrà applicare le sanzioni inerenti l'ammenda e un punto di penalizzazione.

h) Comporta la sanzione Sportiva della perdita della gara anche l'infrazione ai limiti di partecipazione dei giocatori alle gare provinciali (es.: partecipazione a più di una gara nella stessa giornata solare, ecc.); in questo caso l'Organo Giudicante potrà applicare ulteriori sanzioni riguardanti penalizzazione di un punto in classifica e inibizione non inferiore a 2 (due) mesi a carico del dirigente accompagnatore e/o del Presidente.

i) Alla Società che rinuncia alla disputa della gara o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa delle stesse si applica la sanzione della perdita della gara secondo le norme dell'articolo 6 oppure con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria. Gli Organi Giudicanti potranno altresì irrogare la sanzione di un punto di penalizzazione e l'ammenda. Il presente comma deve essere integrato dall'art. 22 del Regolamento Comune a tutti gli sport e l'art. 27 del Torneo Aziendale.

j) Il mancato accordo circa la scelta di una persona cui affidare la direzione della gara, qualora il dirigente arbitro messo a disposizione dalla Società ospitante non si sia presentato nei termini previsti o si trovi nell'impossibilità, per qualsiasi ragione, di dirigere la gara stessa, comporta la sanzione Sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre, nel caso in cui esse appartengano a categorie in cui non è mai previsto l'arbitraggio Ufficiale delle gare. E' applicabile anche la penalizzazione di un punto in classifica e l'inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o dei Presidenti delle Società interessate. Qualora il mancato accordo sia dipeso dal rifiuto immotivato di una delle due Società di affidare la direzione di gara a persona proposta dall'altra Società, la sanzione della perdita della gara, della eventuale penalizzazione di un punto in classifica e dell'eventuale inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o del Presidente, sarà irrogata alla sola Società ritenuta responsabile del mancato raggiungimento dell'accordo.

k) Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara ma solamente la sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda e l'eventuale inibizione per un mese a carico del dirigente accompagnatore, in caso di posizione irregolare (squalifica, mancato tesseramento, ecc.) dei dirigenti in panchina e/o degli assistenti non ufficiali, come pure in caso di infrazioni alle norme sull'impiego dei refertisti e dei segnapunti di parte e le infrazioni ed obblighi che comportino solo adempimenti formali. L'impiego come dirigente o come assistente non ufficiale di un tesserato squalificato o inibito, procura l'applicazione delle relative sanzioni, con le aggravanti previste dalle tabelle disciplinari, pur non comportando la perdita della gara.

l) Comporta certamente l'assunzione di provvedimenti disciplinari la disputa della gara disputata con spostamento non autorizzato dal CSI, ivi compreso, in alcuni casi, la non omologazione del risultato acquisito sul campo.

Art. 10

EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

a) Il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avverso lo stesso sia stato proposto reclamo, a partire da qualsiasi gara Ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale. La data di affissione all'Albo del Comunicato Ufficiale, è normalmente quella del mercoledì alle ore 14.00 di ogni settimana e quindi da questa data ed orario decorrono le ventiquattro ore previste dal Regolamento per l'esecuzione delle squalifiche non causate da espulsione in campo. Il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto, dalle Società sportive, dal momento della sua pubblicazione ed affissione all'Albo del CSI Milano.

b) I provvedimenti disciplinari a termine a carico dei tesserati, comportano per i destinatari il divieto di svolgere attività in tutte le discipline Sportive per le quali risultano tesserati, fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione stessa ed a coloro è, in ogni caso, precluso l'accesso al recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare. Tale inibizione non coinvolge gli incarichi strettamente societari. La violazione di cui al presente comma comporta l'inasprimento della sanzione. Le squalifiche per i tesserati espresse in numero di gare devono essere scontate nel Campionato, torneo o manifestazione di pertinenza, e quindi nella specifica categoria/disciplina sportiva, fermo restando gli aspetti stabiliti per le partite di Coppa. La squalifica "a giornate" non supererà il limite di dodici.

c) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni dei tesserati si considerano scontate sono quelle effettivamente disputate e che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. A maggior chiarimento si precisa che un tesserato avrà scontato una giornata di squalifica solo se non avrà partecipato ad una gara terminata con un regolare risultato acquisito sul campo indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità. Le gare ad esempio non disputate per giornate di riposo, forfait di squadra, impraticabilità di campo totale o sopravvenuta ecc non permettono di scontare una squalifica.

d) Le sanzioni di squalifica o inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nell'anno sportivo in cui sono state irrogate, debbono essere scontate anche per il solo residuo, nell'anno sportivo seguente anche nel caso in cui il giocatore e/o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato Società. La norma non si applica ai residui di squalifica di 2 GG dell'annata sportiva passata : questi residui (come peraltro le ammonizioni riscontrate) sono di fatto cassati. Le Società sono sempre tenute ad informarsi al CSI in merito ad eventuali squalifiche pendenti a carico dei propri tesserati, anche in caso di tesseramento di nuovi giocatori. L'eventuale agevolazione prevista dal CSI consistente nella pubblicazione periodica delle pendenze disciplinari in essere, costituisce esclusivamente un servizio in più per le Società non limitandone la relativa responsabilità.

e) Le Società oggetto di squalifica del campo, disputeranno le gare sul campo designato dal CSI fermo restando che le Società coinvolte potranno far pervenire al CSI stesso proposte alternative. Le spese per l'allestimento dell'incontro a la relativa organizzazione del medesimo sono a carico della Società oggetto di squalifica. La squalifica del campo decorre dalla seconda giornata successiva interna dopo la pubblicazione del provvedimento, ed è trasferibile anche nell'attività dell'anno sportivo successivo. La squalifica del campo si considera scontata solo se la gara

disputata in campo neutro è terminata con risultato acquisito sul campo indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità.

f) Le sanzioni di inibizione o squalifica a tempo che decorrano in tutto o in parte durante i periodi di sospensione dell'attività Sportiva, possono essere rispettivamente differite nella loro esecuzione od aumentate di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione stessa dai competenti Organi Giudicanti.

g) Le squalifiche a tesserati sono comunque sempre oggetto di continuità nelle manifestazioni ufficiali promosse dal CSI (Campionato, Finali, Torneo Primavera, Coppe, Campionati Regionali e Nazionali, Superbowl, ecc.). Possono concedersi deroghe, da parte della Direzione Tecnica, in caso di Manifestazioni a carattere prettamente locali ed amatoriali, o in occasione di Feste organizzate dal Comitato. Tali deroghe non saranno concedibili per le squalifiche "a tempo".

h) I provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo, in occasioni di Feste provinciali, con attività legata a gare e classifica delle stesse, saranno di fatto oggetto di convalida e riporto, nei Campionati, nel Torneo primavera o nella Finali provinciali, Regionali e Nazionali

Art. 11

SOSPENSIONE CAUTELARE

a) Gli Organi Giudicanti potranno disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso un provvedimento disciplinare.

b) Il provvedimento di sospensione perde efficacia qualora non venga adottato alcun provvedimento definitivo nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del provvedimento di sospensione stesso.

Art. 12

DEROGHE SPECIALI

In caso di squalifica a giocatori che hanno facoltà di svolgere mansioni dirigenziali in altre categorie o discipline, il divieto alla partecipazione a gare ufficiali è esteso a tutte queste mansioni, fino a squalifica scontata. Rimane possibile, per le categorie Under 12 - Under 10 – Under 9 - Big Small, Primicalci – Minibasket – MiniVolley un'eccezionale deroga prevista dal Coordinamento Tecnico. La deroga è concedibile esclusivamente per particolari motivazioni associative, valutate tali dalla Direzione Tecnica

Art. 13

SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Per le cat. Under 14 - Under 12

Under 10 - Big Small – Under 9 – Minivolley e Minibasket

Nell'irrogare la sanzione disciplinare della squalifica fino a 2 (due) giornate di gara, l'Organo Giudicante concederà la sospensione condizionale al destinatario della sanzione

La sospensione viene evidenziata nel comunicato ufficiale

La sospensione per somma di ammonizioni, non è automatica e viene deliberata dal Giudice competente

Il predetto beneficio non può essere concesso più di una volta nel corso dello stesso anno sportivo.

La sospensione non annulla la sanzione (che ha valore peraltro per la Classifica Disciplina) ed ha durata di tre mesi. Se nel periodo di sospensione, il tesserato subisce un'altra sanzione, egli dovrà scontare sia la prima, sia la seconda sanzione

Art. 14

ESPULSIONI E AMMONIZIONI: AUTOMATISMO DELLE SANZIONI

L'espulsione dal campo di un giocatore comporta l'automatica squalifica almeno per una giornata, da scontarsi a quella immediatamente successiva in cui il giocatore è stato espulso, fatto salvo per quanto previsto dall'art. 13. Si precisa comunque che un giocatore espulso durante turni di finale deve scontare i turni di squalifica nelle fasi finali e successivamente, in caso di conguaglio, nelle manifestazioni a seguire. La stessa normativa si applica per i dirigenti espulsi dal campo. Non è viceversa considerata automatica la squalifica per somma di ammonizioni raggiunte durante le gare: affinché essa sia considerata effettiva, occorre la delibera del giudice sportivo che di norma viene resa pubblica il mercoledì alle ore 14. Pertanto, ad esempio e maggior chiarimento, il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni potrà essere impiegato fino al mercoledì sera successivo, con obbligo di astenersi dalla gara solo dopo 24 ore dalla affissione del comunicato ufficiale, in cui il giudice ratifica la sua squalifica. In mancanza di delibera il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente dal computo privato delle società che, in fatto di ammonizioni, non è un elemento regolarmente rilevante. Non è mai consentito ad una Società di "anticipare" le squalifiche di un giocatore oggetto di recidiva per ammonizioni. Nelle gare di finale o in concentrazione, è attuabile la procedura che prevede, da parte di componenti della Commissione Tecnica presenti in campo, l'attuazione immediata di provvedimenti disciplinari. La notifica di provvedimenti assunti con decorrenza immediata è altresì ammessa da parte di commissari, appositamente delegati dal Giudice Sportivo competente.

Art. 15

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI

a) La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società o dei tesserati è aumentata o diminuita fino a un terzo qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità del punendo.

b) Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:

- Avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze
- Avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico
- Aver omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto
- Aver tenuto comportamento irregolare in costanza di precedente squalifica

c) Diminuiscono le sanzioni le seguenti circostanze:

- Avere agito a seguito di grave provocazione subita
- Aver agito per reazione a un fatto ingiusto posto in essere da un avversario
- Essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto

d) L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste dai comma b) e c) del presente articolo può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.

L'inibizione ai dirigenti delle categorie Under 14 - Under 12 - Under 10 .- Under 9 – Primi Calci e Big Small – Minivolley e Minibasket, saranno aggravate, rispetto alle analoghe definite per altre categorie.

Art. 16**LA RIAMMISSIONE**

Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 6, può chiedere la riammissione al Consiglio Nazionale dopo aver scontato almeno la metà della squalifica stessa. La riammissione può prevedere sanzioni alternative, secondo le indicazioni e le proposte riportate nel parere favorevole del CSI Milano.

Art. 17**VIOLAZIONE DI NATURA ASSOCIATIVA**

Qualora l'Organo Giudicante ravvisi in una violazione disciplinare anche trasgressioni di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, trasmette gli atti all'Organo associativo competente a norma dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Associazione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 18**VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI ISTRUTTORI**

L'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare effettuato dall'Organo Giudicante deve essere verbalizzata e conservata agli atti.

Art. 19**OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI**

- a) L'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento avverso da reclamo, all'atto della ricezione in copia dell'impugnazione proposta, deve inoltrare all'Organo competente tutta la documentazione in proprio possesso nei termini di 7 (sette) giorni.
- b) Qualora ciò non avvenga il provvedimento disciplinare adottato deve intendersi non esecutivo.

Art. 20**FASI FINALI**

- a) Nelle fasi finali con formula sia all'italiana sia ad eliminazione diretta (quali play off, ecc.), la squadra che non si presenta in campo, o che si ritiri nel corso di essa, o che sia punita con una sanzione che per qualsiasi motivo comporti il risultato di 0-2 (calcio), 0-20 (pallacanestro) o 0-3 (pallavolo) è esclusa dalle finali stesse.
- b) Nelle fasi finali ad eliminazione diretta, la Società che rinuncia a disputare il turno di gara finale, viene automaticamente esclusa dalla premiazione della manifestazione, salvo motivazioni valutate dalla Presidenza Provinciale.
- c) Per quanto sopra espresso nei casi di formula all'italiana i risultati di tutte le gare precedentemente disputate sono annullati; negli altri casi la Società avversaria passa automaticamente al turno successivo.

Art. 21

OSSERVAZIONI SCRITTE

- a) Al termine dell'incontro il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo Giudicante allegate al rapporto arbitrale. Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo Giudicante entro le ore 24. 00 del giorno successivo (escluse le festività) alla gara.
- b) Le osservazioni scritte non costituiscono riserva scritta, nè preannuncio agli effetti di un'eventuale interposizione di reclamo, ma possono essere assunte agli atti ufficiali dall'Organo Giudicante. Le Società potranno inviare anche successivamente memorie e note sempre assumibili agli atti dell'Organo Giudicante. Le Osservazioni scritte non prevedono risposte automatiche.
- c) Le "osservazioni scritte", gli esposti, le memorie, ecc, non possono essere presi in esame se riguardano fatti che incidono sulla regolarità della gara: questi fatti dovranno essere evidenziati solo con Ricorsi e Reclami formali. Le Osservazioni devono essere firmate da aventi diritto.

Art. 22

RAPPORTO ARBITRALE

E DOCUMENTI ASSUNTI DALLE COMMISSIONI GIUDICANTI

- a) Al termine di ogni gara gli arbitri redigono il relativo rapporto che deve essere trasmesso all'Organo Giudicante competente nel più breve tempo possibile.
- b) Il rapporto, pur rappresentando fonte privilegiata di prova, non è strumento esclusivo d'accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti ivi menzionati per l'Organo Giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini della Giustizia. Sono altresì assunti dal Giudice Sportivo, i rapporti degli osservatori, a qualunque titolo essi siano presenti sul campo.
- c) Nelle discipline Calcio e Calcio a 5 l'arbitro consegnerà a fine incontro alle due Società l'elenco dei tesserati ammoniti e/o espulsi durante la gara nonché l'evidenza del risultato della stessa. Le Società devono ritirare a fine gara il talloncino insieme ai documenti, controllando lo stesso e, in caso di disaccordo, porre immediata riserva al direttore di gara.
- d) Il talloncino di cui sopra non ha valore agli effetti del conteggio privato delle ammonizioni. Inoltre non riporta mai i fatti avvenuti dopo il fischio finale dell'arbitro e le eventuali relazioni di osservatori di campo.

Art. 23

RITIRO DAL CAMPIONATO O ESCLUSIONE

- a) Nel caso in cui una squadra si ritiri o sia esclusa entro la fine del girone di andata, tutte le gare da essa disputate saranno ritenute nulle sia ai fini della classifica, sia ai fini della differenza reti, canestri o set.
- b) Nel caso in cui una squadra si ritiri o sia esclusa durante il girone di ritorno, tutte le gare da essa disputate saranno ritenute valide e quelle da disputare saranno omologate secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti di attività.
- c) Per quanto riguarda i Tornei, con formula di sola andata, il ritiro e/o esclusione di una Società comporta l'annullamento di tutte le gare disputate.
- d) il ritiro di una squadra comporta sempre particolari sanzioni amministrative.

Si richiama l'attenzione anche su quanto disposto dall'art. 6 in materia e su quanto disposto dall'articolo 23 del Regolamento comune a tutti gli sport

Art. 24

COMUNICATO UFFICIALE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Il Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari affisso all'albo del CSI ed è l'unico documento probatorio circa il testo e la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma a) e si presume conosciuto a far data dalla sua affissione.

Ogni Società è tenuta a consultarlo per le necessità del caso.

b) Non sono ammessi in alcuna sede reclami che contengano premesse di mancata conoscenza dei provvedimenti disciplinari assunti dall'Organo Giudicante e affissi all'albo.

c) La pubblicazione del Comunicato su media di vario tipo (stampa locale, sito internet, ecc.) e/o comunicazioni verbali della segreteria del CSI, rappresenta solo un ulteriore servizio alle Società che non sostituisce quanto sopra esposto.

Art. 25

NON IMPUGNABILITA' DELLE SANZIONI

a) Non sono impugnabili in nessuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizioni e/o ammonizioni con diffida a Società e giocatori.
- Squalifiche a giocatori per 1 (una) giornata.
- Inibizioni a dirigenti fino a 15 (quindici) giorni.
- Ammende fino a euro 26 se comminate ad una Società con stessa delibera, più ammende per mancanze diverse, sono soggette a reclamo solo quelle che singolarmente superano 26 Euro.

b) Per i provvedimenti suddetti, attesa la loro non impugnabilità, si prescinde dalla declaratoria sul Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari.

E' consentito alle Società di far verificare all'Organo Giudicante di 1° grado (Commissione Tecnica Provinciale), tramite una istanza scritta, solamente le squalifiche di 2 giornate o inibizioni per 15 gg; tale istanza è formalizzata da semplice richiesta di riesame inoltrata entro 3 gg dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, tramite raccomandata postale, raccomandata a mano, fax o e-mail (se depositate all'atto dell'iscrizione od affiliazione). Il tutto prevede un versamento di 30 Euro per diritti di Segreteria che, per agevolare le società sportive, sono restituibili in caso di accoglimento.

Art. 26

GLI ORGANI GIUDICANTI

La giurisdizione del CSI è esercitata, secondo le norme del seguente Regolamento:

- Dalle Commissioni Disciplinari Provinciali (CDP) coadiuvate dai Giudici Unici Provinciali (GUP) che deliberano d'ufficio sulla base dei documenti ufficiali inoltrati dal direttore di gara e sui ricorsi avverso la regolarità delle gare.
- Dalla Commissione Giudicante del Comitato (CPG) che delibera su reclami di parte presentati avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari Provinciali (CDP).
- Dalla Commissione Regionale Giudicante (CRG) che delibera sia sui giudizi sull'attività regionale instaurati su reclamo di parte avverso i provvedimenti delle Commissioni Disciplinari Regionali (CDR) sia sui giudizi di appello sull'attività provinciale avverso i provvedimenti delle Commissioni

Provinciali Giudicanti (CPG) su reclamo di parte. Alla Commissione Regionale Giudicante si può ricorrere per provvedimenti superiori alle tre giornate di squalifica ed il ricorso deve essere effettuato entro 4 gg. dalla data ufficiale di pubblicazione del comunicato della Commissione Provinciale Giudicante.

- Dalla Commissione Nazionale Giudicante (CNG) che delibera sui giudizi di appello avverso le decisioni rese dalle Commissioni Regionali Giudicanti (CRG) sull'attività provinciale solo per sospensioni superiori a 12 (dodici) mesi, sui giudizi d'appello sull'attività regionale avverso le decisioni rese dalle Commissioni Regionali Giudicanti (CRG) su reclamo di parte e sui giudizi di appello avverso le decisioni rese di ufficio o su reclamo di parte delle Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN) istituite di volta in volta per singole manifestazioni Nazionali.

Tutte le Commissioni Giudicanti non hanno mai la possibilità di aggravare i provvedimenti disciplinari già espressi ed oggetti di ricorso.

Art. 27

ESERCIZIO DELL'AZIONE

Il provvedimento disciplinare si svolge:

- d'ufficio
- su ricorso o su reclamo di parte

Art. 28

INSTAURAZIONE DEL PROVVEDIMENTO D'UFFICIO

a) Il procedimento d'ufficio è instaurato con la trasmissione dei documenti ufficiali inoltrati dai direttori di gara.

b) Il procedimento si svolge dinanzi alle competenti Commissioni Disciplinari coadiuvate dai Giudici Unici, sulla base degli elementi di giudizio e di fatto dettagliati nei documenti ufficiali trasmessi dagli arbitri e/o commissari, oltre che degli elementi di prova comunque acquisiti agli atti del giudizio.

c) Indipendentemente dalla trasmissione dei documenti ufficiali, l'Organo Giudicante di cui al comma b) instaura apposito procedimento d'ufficio in merito a posizioni irregolari di tesserati o per presunti illeciti sportivi. Si precisa che per illeciti sportivi è competente la Sezione delle Garanzie della C.N.G.S.

Art. 29

TERMINI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le Commissioni Disciplinari Provinciali devono deliberare in merito ai fatti oggetto del procedimento del quale sono stati investiti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della gara, prorogabili fino a 30 (trenta) in presenza di giustificati motivi.

RICORSI E RECLAMI

Premessa

E' consentito, in luogo di telegrammi e raccomandate, la possibilità di inviare documenti via fax e/o e-mail, con obbligo della reclamante di accertarsi dell'effettivo ricevimento della documentazione da parte del CSI. I documenti debbono essere sempre firmati da persone rappresentative della Società ricorrente e la mail eventuale si intende firmata se è inviata

dall'indirizzo depositato al CSI in fase di iscrizione o affiliazione. Si precisa a tal scopo che le Società hanno a disposizione la mail *ufficiale e personalizzata* (ad esempio xxxxx@csi.milano.it) Abilitata tra l'altro all'invio ufficiale dei ricorsi a tutte le Commissioni Tecniche. E' d'obbligo la consultazione, in materia di ricorsi regionali o nazionali, dei regolamenti specifici, a causa di possibili variazioni intercorse, rispetto a quanto scritto nella presente pubblicazione. Qualunque vizio di forma nella procedura dei ricorsi, impedisce l'esame degli stessi e causa il rigetto del ricorso stesso e l'incameramento della tassa versata.

Per norma interna del CSI Milano, la rappresentatività delle Società sportive in presenza di ricorso, non può essere esercitata da Arbitri del Comitato di Milano.

Art. 30

TITOLARITA'

- a) Sono legittimati a proporre reclamo le società e i tesserati che abbiano interesse al reclamo stesso; la validità di questa norma si applica anche ai ricorsi.
- b) Avverso i provvedimenti adottati a carico delle società è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o persona da lui delegata.
- c) Avverso i provvedimenti adottati a carico dei tesserati sono legittimati alla proposizione del reclamo sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le società di appartenenza, per tramite del Presidente o di persona da lui delegata.
- d) In caso di presunto illecito sportivo o di presunta posizione irregolare di tesserati sono legittimati alla proposizione di ricorso o reclamo anche terzi portatori di interessi indiretti, quali l'interesse in classifica.
- e) Non sono ammessi ricorsi o reclami per presunti errori tecnici arbitrali su fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dagli arbitri e che siano sottoposti alla esclusiva discrezionalità tecnica degli stessi.

Art. 31

RICORSO AVVERSO LA REGOLARITA' DELLA GARA

a) Le società possono presentare ricorso avverso la regolarità della gara tenendo presente che possono essere presentati ricorsi solo per eventuali infrazioni al presente regolamento o per posizioni irregolari di uno o più giocatori della squadra avversaria (es.: tesseramento irregolare, giocatori squalificati dal CSI o da Federazioni Nazionali con le quali in CSI ha una convenzione in essere, ecc.).

Ribadendo comunque la validità di quanto espresso al punto D) successivo, occorre far pervenire al Giudice Sportivo a fine gara o entro le ore 20 del giorno successivo alla disputa della gara, o del primo giorno non festivo, il "preannuncio di reclamo"

- b) I ricorsi riguardanti i giocatori squalificati da Federazioni Nazionali possono essere presi in considerazione solo se la relativa squalifica è stata superiore al periodo stabilito nelle singole discipline sportive, fermo restando che rimane responsabilità della società ricorrente produrre la documentazione comprovante l'oggetto del ricorso stesso.
- c) Gli eventuali ricorsi inerenti a presunte irregolarità del campo di gara, delle attrezzature tecniche, del pallone o simili non potranno essere esaminati dall'Organo Giudicante di 1° istanza se le società non hanno presentato all'arbitro riserva scritta prima dell'inizio della gara o, comunque, al momento in cui tali presunte irregolarità si fossero manifestate. A fine gara deve essere

presentato il “preannuncio di reclamo” per iscritto. In particolare per la pallavolo, si consultino le norme procedurali espresse nel capitolo "pallavolo" degli sport di squadra.

d) I ricorsi di cui sopra debbono essere trasmessi alla Commissione Disciplinare Provinciale competente entro il quarto giorno dall'effettuazione della gara a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano, a mezzo fax (eseguito entro le 24 ore successive alla gara, come preannuncio di ricorso) o a mezzo e-mail. La reclamante ha l'obbligo di accertarsi, nei casi di fax o e-mail, in merito all'effettivo ricevimento del reclamo da parte del CSI. I documenti devono essere firmati e, nel caso di e-mail, la stessa si intende firmata se inviata all'indirizzo depositato in CSI con la scheda di iscrizione.

e) Il reclamo, è gravato da tassa di 60,00 Euro (c/c intestato al CSI 14240204) e dovrà fornire motivazioni ed eventuale documentazione.

f) Qualora il ricorso riguardi l'eventuale modifica del risultato conseguito sul campo, copia dello stesso dovrà essere inviato anche alla società avversaria a mezzo raccomandata la cui ricevuta dovrà essere allegata al ricorso inviato alla Commissione Provinciale Disciplinare.

g) I termini di cui al comma d) sono perentori e si computano escludendo il giorno iniziale ma includendo i giorni festivi, fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai fini della prova del rispetto dei termini fanno fede il timbro postale, la data di invio del fax automaticamente impressa dallo strumento o l'annotazione della segreteria del CSI in caso di consegna a mano.

h) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso.

Art. 32

RECLAMI AVVERSO LE DELIBERE DELLE COMMISSIONI DISCIPLINARI PROVINCIALI

(I° istanza)

a) Avverso le delibere delle Commissioni Disciplinari Provinciali, gli aventi diritto (vedi art. 30) possono presentare reclamo alla Commissione Provinciale Giudicante (CPG), salvo quanto disposto dagli art. 25 comma a) e art. 30 comma e).

b) Non sono ammessi reclami in cui la parte reclamante non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata oppure abbia dato o concorso a dare causa all'irregolarità.

c) La Commissione Provinciale Giudicante è competente in merito a tutti i giudizi sull'attività provinciale instaurata su reclamo di parte. Essa è nominata annualmente dal Consiglio Provinciale ed è composta di tre o cinque membri, con un Presidente delegato dal Coordinatore Tecnico Provinciale.

d) La Commissione Provinciale Giudicante deve deliberare entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei reclami. Tale termine è prorogabile sino a 30 (trenta) giorni in caso di giustificati motivi.

Art. 33

MODALITA' DELL'INVIO DEI RECLAMI

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTEM

a) I reclami alla Commissione Giudicante del Comitato devono essere inviati entro 7 (sette) giorni dalla data di affissione su albo del CSI del comunicato ufficiale inerente le delibere pertinenti delle Commissioni Disciplinari Provinciali a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano o fax..

La lettera di reclamo, deve essere firmata sempre dal Presidente o da dirigenti che ne hanno la titolarità tramite delega scritta (ed allegata), e può essere inviata anche via mail, purchè da indirizzo inequivocabilmente depositato in CSI.

b) Il reclamo deve essere redatto in due copie, una delle quali dovrà essere indirizzata all'attenzione della Commissione Disciplinare Provinciale che ha emesso la delibera impugnata. Qualora il reclamo riguardi l'eventuale modifica del risultato ottenuto sul campo o emesso a tavolino, copia del reclamo stesso deve essere inviata a mezzo raccomandata formale anche alla Società avversaria; la ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.

c) Il reclamo deve essere altresì accompagnato dalla ricevuta del versamento della relativa tassa - Euro 60,00 c.c. N° 14240204 intestato a CSI Comitato di Milano - restituibile in caso di accoglimento anche parziale del reclamo stesso. Il reclamante potrà versare la tassa di cui sopra direttamente alla Segreteria del CSI Comitato di Milano che provvederà a fare debita nota dell'operazione sul reclamo.

d) I termini di cui al comma a) sono perentori e si computano escludendo il giorno iniziale ma includendo i giorni festivi fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai fini della prova del rispetto dei termini fanno fede il timbro postale, la data di invio del fax automaticamente impressa dallo strumento o l'annotazione della segreteria del CSI in caso di consegna a mano.

e) Il reclamo deve contenere, pena l'inammissibilità:

- La Commissione che si intende adire
- Il nome e cognome e la qualifica di colui che lo propone
- I provvedimenti oggetto di impugnazione
- Le circostanze di fatto e diritto a sostegno del reclamo
- I mezzi di prova che si intendono produrre e le relative conclusioni.

f) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso.

Art. 34

NON SANABILITA' DELLE IRREGOLARITA'

Qualunque irregolarità procedurale che rende inammissibile il reclamo proposto non può in nessun caso essere sanata mediante inoltro di successive istanze e produzione di atti. Il reclamo si intende formalmente proposto e depositato al momento in cui viene versata la relativa tassa.

Art. 35

RINUNCIA AL RECLAMO

a) Le parti possono rinunciare al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo.

b) La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento e la restituzione della tassa.

c) La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare di tesserati.

Art. 36

DIVIETO DI AGGRAVARE

Quando il procedimento è iniziato su reclamo di parte avverso una decisione resa d'ufficio, l'Organo Giudicante non può irrogare una sanzione più grave per specie o quantità di quella oggetto del reclamo medesimo.

Art. 37

RECLAMI E/O RICORSI IN CASO DI FINALI ED IN CASO DI ATTIVITA' IN CONCENTRAMENTO

a) Nelle fasi finali ad eliminazione diretta non si applicano le procedure sopra indicate. In questi casi, in relazione alla ristrettezza dei tempi, il reclamo è proposto secondo le seguenti modalità:

- Gara di finale prevista per il giorno successivo: entro 2 ore dal termine della gara per la quale si ricorre.
- Gara di finale prevista in altra data: entro le ore 15.00 del giorno successivo alla gara per la quale si ricorre.

In entrambi i casi il reclamo e/o il ricorso deve essere preannunciato agli ufficiali di gara presenti sul campo (arbitri, osservatori, ecc.), per iscritto.

b) Le delibere vengono prese dalla Commissione Speciale Finali composta dal Presidente della Commissione Provinciale Giudicante, dal Giudice Sportivo e dal Coordinatore Tecnico che ne assume la Presidenza.

c) Le delibere della Commissione speciale finali sono inappellabili.

Nell'attività in concentramenti, il procedimento è in un'unica istanza ed è di competenza di una Commissione esecutiva in campo (nominata dal Coord. Tecnico) la quale omologa le gare, delibera sui provvedimenti e sui reclami.

Art. 38

TERMINI PER LE DELIBERE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE

a) La Commissione Giudicante del Comitato (CPG) deve deliberare in merito ai reclami dei quali è stata investita entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dei reclami stessi, prorogabili fino a 30 (trenta) giorni in presenza di giustificati motivi.

b) Le delibere della Commissione Provinciale Giudicante (CPG) sono immediatamente esecutive a partire dalla loro pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale di norma affisso all'albo CSI.

c) Le delibere della Commissione Giudicante saranno comunicate immediatamente via fax alle Società ricorrenti e figureranno in forma estensiva in Internet e soprattutto sull'albo ufficiale affisso in CSI. Appariranno solo in forma sintetica nell'inserito di Avvenire "New Sport CSI".

Art. 39

CONTRODEDUZIONI E MEMORIE ILLUSTRATIVE

Tutte le parti coinvolte in un reclamo possono far pervenire all'organo di giustizia competente memorie illustrative in qualsiasi momento purché prima che venga emessa la decisione che chiude il giudizio. Le memorie di cui sopra devono essere prodotte entro 7 giorni da quando si ha effettiva conoscenza della pendenza del provvedimento e comunque non oltre la delibera.

Art. 40

PRINCIPIO DELLA DIFESA

- a) Con la proposizione del reclamo all'Organo Giudicante competente o con l'invio delle controdeduzioni o delle memorie illustrative, gli interessati possono chiedere di essere personalmente ascoltati dal medesimo organo.
 - b) A tale fine, l'organo di giustizia dà comunicazione alle parti che ne abbiano fatto richiesta del luogo, del giorno e dell'ora della loro convocazione, allo scopo di ascoltare le loro ragioni, verbalizzandole.
 - c) Le parti che hanno chiesto di essere sentite possono essere informate del corso del procedimento e prendere visione del contenuto di tutti i documenti agli atti del giudizio, senza poterne tuttavia ottenerne copia.
 - d) In ogni caso, è fatto obbligo al competente Organo Giudicante di convocare di ufficio le parti interessate, per sentire le loro ragioni e verbalizzarle, qualora si presuma che il provvedimento da adottare possa comportare una sospensione dell'attività superiore ai 3 (tre) mesi.
- Tale obbligo decade dopo due mancate presentazioni delle parti interessate alle convocazioni degli Organi Giudicanti

Art. 41

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE L'ATTO DI APPELLO

- a) Contro le decisioni della Commissione Giudicante del Comitato in sede di reclamo sull'attività provinciale, gli interessati possono proporre appello davanti alla competente Commissione Regionale Giudicante (CRG) fermo restando che non è possibile proporre impugnazione alla CRG per i provvedimenti che comportano una sospensione dell'attività regionale fino a 3 (tre) mesi o a 13 (tredici) giornate di gara comminati dalla Commissione Provinciale Giudicante.
- b) Contro le decisioni adottate in sede di appello dalle CRG sull'attività provinciale, le parti interessate possono proporre nuovo appello alla Commissione Nazionale Giudicante (CNG) solo per sospensioni dall'attività superiori a 12 (dodici) mesi.

Art. 42

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

- a) Con lo stesso atto di appello le parti interessate possono chiedere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti avversati.
- b) Sulla domanda l'organo competente decide in via preliminare prima della trattazione del merito e - quando ricorrono gravi motivi - sospende in tutto o in parte l'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 43

MODALITA' E TERMINI DELL'ATTO DI APPELLO

- a) L'atto di appello deve essere inoltrato al competente Organo Giudicante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 4 (quattro) giorni all'avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare.
- b) Copia dell'atto di appello, con le stesse formalità di cui il comma precedente a), deve essere inviata alla eventuali controparti e all'Organo Giudicante che ha emesso la decisione impugnata.

c) I termini predetti sono perentori e sono computati escludendo il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

d) Le tasse di reclamo sono le seguenti:

- per istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante e per reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale, Euro 60;
- per appello alla Commissione Regionale Giudicante (per l'attività locale) e per appello alla Commissione Nazionale Giudicante (per l'attività regionale e nazionale), Euro 100;
- per qualunque ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva, Euro 150.

e) Copia del versamento eseguito dovrà essere allegata al reclamo stesso.

f) Ai fini della prova del rispetto dei termini fa fede il timbro postale di spedizione del plico.

g) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme, costituisce vizio di forma e preclude l'esame del reclamo.

h) Si precisa che tutte le spese sostenibili per l'esame dei reclami, sono sempre a carico della società ricorrente.

Art. 44

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

a) Il presente Regolamento si intende in vigore per l'anno associativo 2010/2011 e si intende conosciuto ed accettato dalle Società iscritte all'attività, in quanto pubblicato in Internet, affisso all'albo in data 1 settembre 2010 ed evidenziato nella documentazione 2010/2011, distribuita a tutte le Società stesse, e da loro consultabile in internet

b) Costituisce regolamentazione primaria il Regolamento di Giustizia edito dalla Direzione Tecnica Nazionale. Il presente Regolamento integra le norme nazionali con alcune disposizioni che considerano anche esigenze del Comitato di Milano e che non risultano contrastanti con il Regolamento di Giustizia nazionale stesso. Il Regolamento inoltre concilia le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Organico del CSI ed i principi dello Statuto dell'Associazione con eventuali disposizioni di carattere associativo stabilite dai Comitati Provinciali locali in ordine all'attività sportiva, dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali ivi compreso quanto previsto nelle relative convenzioni tra il CSI e le Federazioni Sportive Nazionali stesse.

c) Le società possono chiedere alla Direzione Tecnica Provinciale eventuali notizie su norme riguardanti i ricorsi per legittimità, la sezione per le Garanzie, i criteri per la composizione degli organi giudicanti, i procedimenti per illecito sportivo e per l'uso di sostanze dopanti.

d) Il riferimento alla pubblicazione della Direzione Tecnica Nazionale, denominata "Sport in regola", rappresenta assoluta e primaria necessità.

SANZIONI DISCIPLINARI E CLASSIFICA

DISCIPLINA

PROVVEDIMENTI A TESSERATI

PREMESSA

Le tabelle sotto riportate sono valide per le manifestazioni organizzate dal CSI Milano, con comunicazione riportata al Consiglio Regionale Lombardo ed al Coordinamento Tecnico Nazionale. Le casistiche delle infrazioni riguardano anche i fatti avvenuti ad inizio, negli intervalli o a fine gara e le sanzioni possono essere irrogate anche su rapporto dei Commissari di Campo.

Le squalifiche a tesserati possono essere espresse in "giornate effettive" oppure "a tempo", con inibizione da qualunque attività sportiva fino a provvedimento scontato. Le giornate di squalifica scontate, risultano da gare effettivamente giocate, con risultato definito sul campo e quindi non convenzionale. Ai dirigenti si possono irrogare inibizioni, in luogo di squalifiche, con obbligo di astensione da qualunque tipo di attività sportiva ufficiale. Le Società leggono in calce alcune annotazioni sui Dirigenti e trovano al comma D art. 2 del Regolamento di Giustizia le informazioni legate alla mansione di "Capitano".

campo e quindi non convenzionale. I provvedimenti a tempo, tengono conto delle soste dell'attività in periodi estivi, natalizi o per sospensioni gare previste da calendario.

Le squalifiche "a tempo" sono comminabili al massimo per 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni e per 4 anni negli altri casi.

I provvedimenti a carico di tesserati saranno oggetto di revisione, in caso di gare extracalendarie (ad es. Coppe o recuperi) inserite nell'attività sportiva e non potute logicamente valutare dal Giudice all'atto della determinazione del provvedimento.

La revisione di queste sentenze, è ottenibile su semplice segnalazione scritta alla Commissione Tecnica competente, con l'elenco delle gare in cui si è già scontata l'inibizione.

I residui di squalifica dell'annata precedente, sono riportati integralmente nell'attività dell'anno successivo, purché superiori alle 2 giornate. Sono azzerate le ammonizioni dell'anno precedente.

TASSE RICORSI

Per tutti i provvedimenti assunti e che permettono reclamo a Giudice di livello superiore, la tassa ricorso è di 50 euro. Per il ricorso alla Commissione Giudicante del Comitato e per eventuale ricorso alla Commissione Regionale, la tassa è di 60 euro. Gli appelli proposti alle Commissioni Giudicanti Nazionali e Regionali, prevedono tassa di 100.00 Euro. Per i ricorsi ed appelli, si leggano le apposite norme dei regolamenti di giustizia.

PROVVEDIMENTI A CARICO DI TESSERATI

A) AMMONIZIONI e RICHIAMI UFFICIALI

B) AMMONIZIONI CON DIFFIDA

C) 1 GIORNATA DI SQUALIFICA

- tutte le infrazioni configurabili in condotta scorretta, poco etica, ironica, protestataria, verbalmente minacciosa, antisportiva, fatti di gioco fallosi, condotta offensiva nei confronti di altri tesserati

- atleta allontanatosi dal campo, senza permesso arbitrale

- minimo applicabile automaticamente in caso di espulsione
 - disattenzione del capitano alle procedure del saluto della squadra, a partire da Under 12 in su
- D) 2 GIORNATE DI SQUALIFICA**
- infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente
 - infrazioni verso arbitri, tesserati, Enti, ecc. con contenuto di parole o gesti offensivi, gravemente minacciosi e/o intimidatori
 - bestemmie, linguaggio blasfemo ed espressioni contrarie alla morale
 - coinvolgimenti in aspetti di rissa
 - incomprensione del mandato di capitano
 - lievi accertati danneggiamenti ad attrezzature e spogliatoi, arrecati volontariamente
 - offese al pubblico o comportamento provocatorio nei confronti di spettatori
- E) 3 GIORNATE DI SQUALIFICA**
- infrazioni elencate nel capitolo precedente e ritenute aggravabili dal Giudice Sportivo
 - vie di fatto (anche tentate) attenuate da provocazione, verso tesserati o pubblico
 - lancio di oggetti a tesserati e/o pubblico
- F) 4 GIORNATE DI SQUALIFICA**
- infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente
 - vie di fatto (anche tentate) verso tesserati o pubblico
 - lancio di oggetti verso l'arbitro, senza causare danni fisici
 - gesti ed atteggiamenti di particolare volgarità o con contenuto e significato osceno
 - gravissimi atteggiamenti provocatori che mettano a rischio l'andamento della gara
 - sputi a tesserati
 - gravi atti vandalici su attrezzature
- G) OLTRE LE 4 GG e FINO A 3 MESI DI SQUALIFICA (discrezionalità del Giudice Sportivo)**
- aggravanti del punto precedente
 - gravi episodi di violenza nei confronti di terzi o di tesserati
 - condotta offensiva o denigratrice nei confronti dell'Associazione
 - gravissimi aspetti provocatori, intimidatori o istigatori anche da fuori campo
 - episodi che intendano irridere la figura degli ufficiali di gara e/o ledere la loro dignità personale
 - particolari episodi offensivi o provocatori che ledano religioni, razze, etnie di tesserati o spettatori
 - strappo del taccuino o del fischietto all'arbitro
 - lancio del pallone contro ufficiali di gara, colpendo gli stessi senza danni fisici
- H) DA 3 MESI A 1 ANNO**
(discrezionalità del Giudice Sportivo)
- aggravanti del punto precedente
 - episodi e atti di violenza verso gli Ufficiali di gara, con danni modesti alle persone.
 - atti violenti che abbiano prodotto effetti di particolare gravità su terzi, con danni fisici alle persone
 - tentati atti di violenza, compreso sputi, nei confronti del direttore di gara, senza colpirlo
 - violazione della clausola compromissoria
- I) OLTRE 1 ANNO**
(Discrezionalità del Giudice Sportivo)
- aggravanti del punto precedente
 - gravi atti di violenza e/o sputi che colpiscano gli ufficiali di gara, senza recare danni fisici

-gravissimi atti di violenza nei confronti di spettatori e tesserati, con danni fisici evidenti

L) SQUALIFICA PER 3 o 4 ANNI

- aggravanti del punto precedente
- Doping
- Illeciti e frodi sportive

Note

- Per le infrazioni dei punti H/I/L è obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto.
- Per le categorie **“fino ad Under 14 compresa”** si applica la sospensione condizionale per provvedimenti fino a 2 gg di squalifica (vedi Regolamento di giustizia), con espressa delibera del Giudice.

La sospensione condizionale si applica comunque in caso di atleti squalificati nella categoria Allievi e che siano nati max nell'anno 1997

- Per quanto riguarda i **dirigenti** il minimo applicabile per qualsiasi infrazione è di 15 gg., aumentabile secondo la gravità del caso. Le aggravanti non si applicano ai soci tesserati come atleti, incorsi in provvedimenti disciplinari mentre svolgevano la saltuaria attività di ufficiali di tavolo o guardalinee. Per i dirigenti delle categorie da Under 14 in giù, il minimo applicabile è di 30 giorni (pari a 4 gare di sospensione)

E' data facoltà al Giudice Sportivo, solo ed esclusivamente qualora si presentino situazioni meritevoli di particolari attenuanti, di ridurre il provvedimento disciplinare espresso nei confronti dei dirigenti stessi. Tale attenuanti non saranno mai proponibili in caso di condotta offensiva, minacciosa, gravemente scorretta e poco esemplare per le fasce di età in questione.

I **dirigenti-arbitro** saranno oggetto di provvedimenti di inibizione minima per 30 gg., nei casi seguenti:

- ammissione non corretta di giocatori alle gare
- mancata segnalazione di porte irregolari nel calcio a 7
- mancato controllo delle distinte di gara
- mancata certificazione in referto dell'avvenuta regolare procedura delle sostituzioni
- operazioni non conformi nel riconoscimento dei giocatori
- condotta etica scorretta
- referto con volute omissioni o contenuto non veritiero.

PROVVEDIMENTI A SOCIETA'

1) AMMONIZIONE

Nei casi vari consentiti (compreso mancato arrivo referto di gara entro il martedì successivo alla stessa).

2) AMMONIZIONE CON DIFFIDA

Nei casi consentiti.

3) AMMENDA Euro 10,00 (Aziendale Euro 15,00)

Mancanza tessere, ritardata presentazione distinte, arrivo società dopo tempo d'attesa, equipaggiamento atleti non consono, irregolarità maglie, attrezzature mancanti o non idonee, distinte irregolari, ritardata presentazione in campo tesserati in panchina, mancato ritiro tessere, errata comunicazione dati di tesseramento, presenza ufficiali di gara non qualificati, mancanza o inefficienza palloni, rapporto gara incompleto arbitraggio non ufficiale.

(Nota: Il riscontro di queste infrazioni dà luogo all'ammenda solo a partire dalla prima recidiva. La prima infrazione dà luogo ad ammonizione).

Rinuncia alla gara con preavviso, presentazione in campo con numero giocatori insufficiente, recidiva di ammonizioni

4) AMMENDA Euro 15,00 (Aziendale Euro 20,00)

Seconda recidiva del punto 3

Fumogeni e simili, spogliatoio arbitro mancante, spogliatoi sporchi o non idonei, proteste collettive di tesserati in panchina, mancanza servizio d'ordine, mancata assistenza al D.D.G., comportamento scorretto e/o offensivo di uno spettatore, lieve comportamento scorretto del pubblico in genere a vari livelli (a salire a discrezione del Giudice Sportivo), mancato accordo circa la scelta dell'arbitro, mancanza dirigente o ufficiale di gara tesserato, mancato arrivo rapporto in gare con arbitraggio non ufficiale entro il secondo martedì dalla disputa della gara, mancanza assistente o ufficiale di gara tesserato, presenza in campo di persone non tesserate, presenza di fumatori sul campo di gioco.

5) AMMENDA Euro 20,00 (Aziendale Euro 25,00)

Recidive e/o aggravanti del punto precedente

Infrazione alle procedure di spostamento gara, tafferugli tra tifosi, mancato recupero gara nei tempi previsti, danneggiamenti attrezzature di gioco da parte di tesserati, comportamento gravemente scorretto, offensivo o minaccioso del pubblico verso l'arbitro o tesserati, presenza in panchina di atleti squalificati o inibiti senza ingresso in campo, mancato rispetto delle procedure di saluto di squadra nella pallavolo. impiego di giocatori più giovani del consentito, errata definizione della gara di recupero, palloni non regolari laddove esiste normativa precisa, mancato rispetto della procedura di saluto nelle categorie Under 10/9/8/minivolley/minibasket e Primicalci.

6) AMMENDA Euro 30,00 (Aziendale Euro 40,00)

Aggravanti e/o recidive del punto precedente

Rinuncia o mancata presentazione senza preavviso, impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (mancanza documenti nelle gare con arbitraggio non ufficiale, fuori età, squalificati, soci non atleti, immissione in distinta di giocatori superanti il minimo consentito, eccesso di fuori quota ecc), grave comportamento collettivo scorretto e/o antisportivo di tesserati non potuti riconoscere singolarmente, presentazione ufficiali di gara o assistenti inibiti, disputa gara con spostamento campo e/o orario non autorizzato, mancato inoltre rapporto di gara arbitraggio non ufficiale; grave comportamento del pubblico, ritiro squadre nelle ultime due giornate di campionato, recidiva di mancata presentazione in campo con preavviso, recidiva di mancanza numero legale di giocatori, gravi aspetti di inospitalità nei confronti delle squadre avversarie, referto di gara non pervenuto entro il terzo martedì successivo dalla gara, ritiro squadra in campo per motivazioni non legate ad insufficiente numero atleti, mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare di tutti gli atleti.

7) AMMENDA Euro 40,00 (Aziendale Euro 50,00)

Aggravanti e/o recidive del punto precedente

Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati, gravi danneggiamenti alle attrezzature da parte di tesserati (accertati direttamente da ufficiale di gara), mancato rispetto delle regole sul numero dei giocatori impiegabili, mancata presentazione in campo senza preavviso, accertate manifestazioni di tipo razzistico di tesserati.

Sanzioni legate alla categoria Under 10 – Under 9 - Under 8 - Minivolley – Minibasket – Primicalci legate ad intemperanze del pubblico, impiego di atleti non tesserati, irregolarità gravi, presenza in

campo di persone abusive, attrezzature vietate dai regolamenti (porte grandi, ecc.), incuria nel prevenire aspetti di pericolosità sul campo di gioco, aspetti di pericolo o di rissa derivanti dal comportamento del pubblico.

8) AMMENDA Euro 50,00 (Aziendale Euro 60,00)

Tesseramenti irregolari, tesseramento irregolare per aspetti federali, trasferimenti irregolari, squalifica campo, mancata presentazione ingiustificata in una gara di finale, mancata presentazione a concentramenti creando disagi organizzativi, impiego di atleti contrario alle normative legate ad aspetti federali.

9) AMMENDA Euro 75,00 (Aziendale Euro 100,00)

Gravissime infrazioni di tesseramento o falsificazione documenti (è previsto il deferimento alla Presidenza del CSI), ritiro dalle manifestazioni ad iscrizioni consolidate oppure durante il corso della manifestazione (prima delle due giornate finali).

Nota: le recidive per identiche causali aumentano il livello dei provvedimenti. Per i provvedimenti aggravabili delle categorie da Under 10 in giù, visionare il Regolamenti dei singoli sport. Per i provvedimenti legati a non disputa di gare, per qualunque motivo, visionare il Regolamento Comune a tutti gli sport, art. 22.

Il limite massimo per le ammende è di:

100 Euro per II fascia

200 Euro per Allievi - Juniores - Top Junior

300 Euro per Open - Amatori ed Aziendale

CLASSIFICA DISCIPLINA 2008/2009

PREMESSA

La classifica disciplina (visibile peraltro esclusivamente su Internet, con aggiornamento mediamente quindicinale) influisce su:

1) Premi Fair Play 2010/2011

2) Esatta classifica finale delle squadre nei gironi dei campionati, in caso di parità di punteggio finale (vedi articoli del Regolamento comune a tutti gli sport e nei regolamenti di singola disciplina).

3) Promozioni, retrocessioni, premiazioni varie (in caso di parità tra aventi diritto).

4) Ammissione (per la seconda squadra) alle fasi regionali 2010/2011.

Punti attribuiti

A) Giocatori

0.5 punti per tutti i provvedimenti lievi che non comportano squalifica

1.0 punti per cartellino azzurro nelle categorie da Under 14 in giù

1.5 punti per espulsione per somma di ammonizioni

1.5 punti per cartellino azzurro da Allievi in sù

2 punti per ammonizione nella pallavolo

3 punti per ogni giornata di squalifica ad atleti

35 punti per squalifiche oltre 3 mesi

45 punti per squalifiche oltre 6 mesi

60 punti per squalifiche di un anno o più

Le bestemmie e le squalifiche al Capitano legate alla Sua mansione, sono gravate di altri 3 punti.

B) Dirigenti

2 punti per provvedimenti lievi senza inibizione

5 punti per ogni giornata di inibizione

35 punti per inibizione da 40 gg a 3 mesi

50 punti per inibizione fino a 6 mesi

60 punti per inibizione fino a 1 anno

Le inibizioni oltre 1 anno escludono la società dalle classifiche.

C) Società

3 punti per ammonizione e comunque per le infrazioni evidenziate dal Giudice Sportivo, che non abbiano causato un provvedimento di ammenda

4 punti per ammonizione con diffida.

5 punti per ogni provvedimento ufficiale di ammenda da 10 Euro

10 punti per ogni provvedimento ufficiale che abbia causato ammenda di 15 Euro (punto 4 tabella)

15 punti per ogni provvedimento ufficiale che abbia causato ammenda da 20 Euro (punto 5 tabella)

20 punti per ogni provvedimento che abbia causato ammenda di 30 Euro (punto 6 tabella), con esclusione della causale "mancata presentazione in campo"

30 punti per mancata presentazione in campo in tutte le categorie e per le infrazioni che abbiano provocato provvedimenti di ammenda da 40 Euro (punto 7 tabella).

Eliminazione dalla Classifica Fair Play per le infrazioni che abbiano provocato 50 e più Euro di ammenda.

I danneggiamenti accertati, da parte dei propri tesserati, a strutture o impianti di gioco, causano un'ulteriore penalizzazione di 10 punti.

Gli episodi accertati di razzismo, da parte di pubblico o tesserati, causano un'ulteriore penalizzazione di 20 punti.

Nota

Ai fini della Classifica Disciplina vengono conteggiate anche le squalifiche inflitte con la condizionale. Le Società visionino l'articolo 2 del Regolamento di Giustizia, in merito a particolari norme legate al legame della Classifica Disciplina con la classifica tecnica, per i vari aspetti legati a classifiche finali, retrocessioni, promozioni ecc.

MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DI ALCUNE SIGLE SUI COMUNICATI

Nei campionati ufficiali, alcuni provvedimenti figureranno con alcune sigle e non per esteso:

1) La squalifica contrassegnata con la lettera "K" deve intendersi aggravata di una (1) gara (già compresa) per la squalifica di capitano.

2) La squalifica contrassegnata con la lettera "B" deve intendersi aggravata di una (1) gara (già compresa) per frase blasfema.

3) La squalifica contrassegnata con le lettere "BK" deve intendersi aggravata di due (2) gare (già comprese) per la squalifica di capitano e per frase blasfema.

4) La squalifica con applicazione della sospensione condizionale per categorie "fino a Under 14 compresa", viene espressa con le lettere "SC".